

LXXV.

2^a TORNATA DI GIOVEDÌ 1^o LUGLIO 1897

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA

INDICE.

Atti vari:

| | |
|---|---------------------------|
| Relazione (<i>Presentazione</i>) | |
| Sofisticazione dei vini (GIOVANELLI) . . . | Pag. 2673 |
| Disegno di legge: | |
| Bilancio di grazia e giustizia (<i>Seguito della discussione</i>). | 2655 |
| Oratori: | |
| BONFIGLI | 2661 |
| BOVIO | 2678-88 |
| COCCO-ORTU, <i>relatore</i> | 2659 |
| COTTAFAVI | 2669 |
| COSTA, <i>ministro guardasigilli</i> | 2656 |
| | 2658-59-60-66-71-73-83-91 |
| DE CESARE | 2674-87 |
| DE FELICE-GIUFFRIDA | 2665-73 |
| DONATI | 2655-57 |
| GABBA | 2665 |
| IMBRIANI | 2663-70-72-82 |
| LAGASI | 2665-71 |
| MAGLIANI | 2662 |
| NOCITO | 2679-88 |
| PALIZZOLO | 2690 |
| PICARDI | 2690 |
| PICCOLO-CUPANI | 2657-59 |
| PIPITONE | 2662 |
| POZZI | 2660-61 |
| SOCCI | 2661 |
| Verificazione di poteri | 2653 |
| Votazione segreta (Magazzini dello Stato; Spese militari; Variazioni nel bilancio d'agricoltura). 2695 | |

La seduta comincia alle 14,5.

Miniscalchi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della 2^a tornata del 30 corrente, che è approvato.

364

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia, l'onorevole Berenini, di giorni 8. Per motivi di salute, l'onorevole Silvestri, di giorni 15.

(Sono concessi).

Verificazione dei poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione dei poteri - Elezioni contestate dei collegi di Ravenna I (eletto De Andreis, e di Castellaneta (eletto Semeraro).

Quanto alla prima elezione le conclusioni della Giunta delle elezioni sono le seguenti:

« La Giunta unanime propone di convalidare la elezione dell'onorevole De Andreis a deputato del collegio di Ravenna. »

La discussione è aperta su queste conclusioni.

Nessuno chiedendo di parlare, le pongo a partito.

(Sono approvate).

Per l'elezione del collegio di Castellaneta la Giunta delle elezioni propone la convalidazione dell'onorevole Gaetano Semeraro.

È aperta la discussione sulla proposta della Giunta delle elezioni.

Nessuno domandando di parlare, pongo a partito la proposta della Giunta delle elezioni.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto di disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:**

Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97.

Si proceda alla chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Arlotta — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Barzilai — Berenini — Bertesi — Bertoldi — Bettolo — Biscaretti — Bissolati — Bombrini — Bonacossa — Bonavoglia — Bonfigli — Bonin — Bonvicino — Borsarelli — Bosdari — Boselli — Bovio — Branca — Brunialti — Brunicardi.

Caetani — Caldesi — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Calpini — Camagna — Cambray-Digny — Cao-Pinna — Carcano — Castelbarco-Albani — Cavagnari — Cavalli — Cavalotti — Celli — Cereseto — Chiappero — Chiapusso — Cianciolo — Cimorelli — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Coletti — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Donno — De Felice-Giuffrida — De Prisco — De Renzis — Di Bagnasco — Diligenti — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di

Sirignano — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Falconi — Farina Emilio — Fasce — Fede — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro Aprile — Florena — Franchetti — Frascara — Freschi.

Gabba — Galimberti — Gallini — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Ghillini — Gianolio — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Giuliani — Giusso — Gorio — Grassi Pasini — Greppi — Grippo — Grossi.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lagasi — Laudisi — Lausetti — Lojodice — Lorenzini — Lovito — Luchini Luigi — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Mancini — Manna — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Maurigi — Mazza — Mazziotti — Medici — Melli — Menafoglio — Mestica — Mezzanotte — Miniscalchi — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli Enrico — Morpurgo.

Nasi — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palizzolo — Palumbo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pascolato — Pasolini-Zanelli — Pastore — Pavia — Perrotta — Pescetti — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Pipitone — Pivano — Placido — Podestà — Poli — Pozzi Domenico — Prinetti.

Radice — Ravagli — Reale — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rosano — Roselli — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sacconi — Salvo — Sanfilippo — Santini — Scaglione — Sciacca della Scala — Serena — Serralunga — Sili — Soggi — Sola — Sormani — Soulier — Steluti-Scala — Suardi Gianforte.

Talamo — Tarantini — Tizzoni — Toaldi — Torielli — Trinchera — Tripepi — Turbiglio.

Vaccaro — Valeri — Valli Eugenio — Vendramini — Vianello — Vischi.

Weil-Weiss.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Angiolini — Arnaboldi.
 Bernini — Bertetti — Bianchi — Boccialini — Bonardi — Brunetti Gaetano.
 Calvanese — Carpaneda — Casana — Castiglioni — Chiesa — Ciaceri — Cipelli — Civelli — Colombo-Quattrofrati.
 Danieli — De Amicis — De Gaglia — Della Rocca — Di Frasso-Denice — D'Ipulito — Di Lorenzo.
 Fabri — Farinet — Fracassi — Frola.
 Gavazzi.
 Lo Re.
 Marcora — Mirto-Seggio.
 Pinchia — Pompilj — Pullè.
 Radaelli — Rampoldi — Rovasenda.
 Scaramella-Manetti — Suardo Alessio.
 Tasca-Lanza — Testasecca — Tiepolo.
 Ungaro.
 Vagliasindi — Veronese.
 Wollemborg.

Sono ammalati:

Ambrosoli.
 Baragiola.
 Cagnola — Carmine — Conti — Cremonesi.
 Ce Caro — De Luca — De Novellis.
 Giampietro.
 Lugli.
 Merello — Molmenti.
 Ottavi.
 Poggi — Pozzo Marco.
 Ridolfi.
 Sani — Sanseverino — Scotti — Serri-
 stori — Silvestri.
 Testa — Torlonia Leopoldo — Torraca.
 Vendemini.
 Zabeo.

È in missione:

Chiaradia.

Assenti per ufficio pubblico:

De Giorgio.
 Marinelli — Michelozzi.

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del

Ministero di grazia e giustizia: e stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo culto e del Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1897-98.

Si procede ora alla discussione dei capitoli del bilancio, colla solita avvertenza che, se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderanno approvati i capitoli stessi colla semplice lettura.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 606,282.64.

Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onorevole Donati.

Ha facoltà di parlare.

Donati. Mi consenta l'onorevole ministro di spezzare una lancia in favore dei suoi dipendenti laureati in legge, fra i quali, in base all'articolo 133 dell'ordinamento giudiziario, possono essere scelti i funzionari del Pubblico Ministero.

La disposizione alla quale io alludo è tuttora in vigore, poichè quando fu promulgata la legge 8 giugno 1890 una disposizione transitoria, precisamente quella dell'articolo 38 del regolamento, lo consentì per coloro che in quell'epoca erano in attività di servizio. È vero che colla legge del 1890 e relativo regolamento la facoltà del guardasigilli veniva limitata, poichè l'articolo 38 prescrive che il passaggio dagli uffici amministrativi del Ministero all'ordine giudiziario avvenga senza aumento di stipendio; ma ciò non toglie che i laureati in legge impiegati al Ministero dal 1890 possano, con altri di diverse categorie, continuare a concorrere agli uffici del Ministero Pubblico ed anche della magistratura. E fu provvida disposizione, imperocchè il ministro sa meglio di me che il suo personale di concetto è reclutato in base a criteri di esame molto severi...

Franchetti. Relativamente!

Donati. ... Criteri molto severi, giacchè i programmi degli esami per la carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia, onorevole Franchetti, sono molto più vasti per materie e più severi (e l'onorevole ministro può confermarlo) di quelli che si danno per entrare direttamente nella carriera giudiziaria. Di più, le attitudini del personale sono provate da una lunga pratica di mansioni delicate in materia civile e penale a cui quegli impiegati vengono adibiti; e finalmente quando arriva il loro turno per

passare ai posti di segretario, debbono subire un'altra prova dottrinale, scientifica.

Nè si può dire che sorridano ad essi molte speranze per la loro carriera, imperocchè il ministro sa meglio di me come il loro organico sia de' più limitati, e come il personale cui io alludo sia numericamente inferiore alle esigenze del servizio.

Il ruolo organico attualmente in vigore (ed il relatore che mi ascolta con tanta benevola attenzione lo disse nella sua lucida relazione) è insufficiente al bisogno; basti dire che è quello stesso che vigeva nel 1861. Nè accrescimenti di territorio, nè mansioni più svariate, nè lavoro accresciuto valsero a far mettere quel personale in armonia col bisogno, cioè ad aumentarne il ruolo; anzi, si fece il contrario. Non parlo del ministro attuale, ma di tutti i guardasigilli che si succedettero dal 1861 in poi; nessuno seguì l'esempio dei colleghi di Gabinetto, che aumentarono i ruoli in maniera spaventosa per i bilanci... (*Interruzione del relatore*).

L'onorevole mio amico Cocco-Ortu, relatore, viene in mio aiuto dicendo che gli altri ruoli organici sono stati duplicati ed anche triplicati. In questo Ministero, invece, non si provvide che con una ridda continua di straordinari, di comandati, d'applicati ed anche (il ministro mi correggerà se non sono esatto) si destinarono agli uffici di concetto impiegati delle carriere d'ordine e di ragioneria! Per queste ragioni, e per altre che tralascio (poichè rivolgo una semplice raccomandazione all'onorevole ministro, e non intendo fare un discorso), io credo che tanto col facilitare il passaggio di questi funzionari, che ne hanno il diritto riconosciuto dalla legge, dalla carriera amministrativa alle funzioni del Pubblico Ministero e della magistratura, quanto col rimediare al grave inconveniente della soverchia ristrettezza del ruolo, il ministro guardasigilli renderà un vero servizio all'amministrazione, e nello stesso tempo darà un'equa ricompensa a quelli fra i funzionari della carriera amministrativa, i quali hanno dimostrato di meritarsela.

Io chieggo, dunque, che egli esamini la opportunità di valersi con una larghezza alquanto maggiore di quella che venne usata in passato, della facoltà concessagli dall'articolo 193 dell'ordinamento giudiziario, temperata dalle disposizioni della legge del 1890.

Io sono sicuro che in seguito all'esame che

egli farà, e che forse non ha nemmeno bisogno di fare, perchè taluni suoi segni d'assentimento m'incoraggiano, l'onorevole ministro troverà opportuna questa mia raccomandazione, tanto nell'interesse dell'amministrazione sua, quanto di quei funzionari che se ne dimostrano meritevoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io convergo nelle cose dette dall'onorevole Donati, sia per quanto riguarda l'interpretazione ed applicazione dell'articolo 193, sia per quanto riguarda l'opportunità di facilitare il passaggio dei funzionari dalla carriera di concetto del Ministero nella magistratura. Dichiaro che, nel tempo in cui sono stato ministro, nessun impiegato fra quelli che potevano aspirare al passaggio nella magistratura, ne ha fatto domanda.

Donati. Sono discreti.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Se la domanda fosse stata fatta, io la avrei accolta con molta benevolenza, perchè credo utile questa promiscuità di carriera; e la credo utile per una ragione di servizio, non per una ragione di convenienza personale.

Io credo che al Ministero si debba essere in grado di fare un apprezzamento e di esprimere un parere su tutte le delicate questioni che toccano la pratica: è necessario quindi che al Ministero si conosca che cosa sono i tribunali, mentre ora invece siamo nella condizione che la maggior parte dei funzionari non hanno percorso neppure una piccola parte della loro carriera nella magistratura. Questo è male, che però non scema nulla alla loro abilità ed al grande profitto che io faccio dell'opera loro. Ma è certo che anche questo coefficiente della esperienza degli affari giudiziari deve essere apprezzato.

E questo che io dico non è soltanto qualche cosa d'ideale; ma risponde a fatti già da me compiuti, perchè, da un lato, io ho fatto approvare dal Senato nel disegno di legge che ho recentemente sottoposto alla Camera, una disposizione che facilita questo passaggio dei funzionari dall'amministrazione alla magistratura e viceversa; dall'altro, in un progetto organico del Ministero che farò approvare appena esaurita la discussione del bilancio, trovasi stabilita una disposizione per la quale gl'impiegati di concetto, saranno scelti fra gli aggiunti giudiziari, non fra tutti, ma fra quelli che adempiano a determinate condizioni.

In questo modo, credo, si riuscirà ad effettuare la promiscuità di carriera fra l'amministrazione e la giustizia, in modo che ne dovrà derivare grandissimo vantaggio all'una ed all'altra; perchè questi funzionari, che negli anni passati al Ministero, avranno esaminati gli affari dal punto di vista dell'amministrazione centrale, è certo che dovranno portare nel Pubblico Ministero esperienze che gioveranno grandemente all'andamento degli affari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

Donati. Sono molto lieto di aver dato modo all'onorevole ministro di fare delle dichiarazioni che soddisfano completamente non soltanto me, ma anche tutti coloro che hanno a cuore una classe di eletti funzionari.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 1.

Capitolo 2. Ministero - Personale straordinario, lire 25,485.

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 45,000.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 5. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari, lire 60,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento, lire 100,000.

Capitolo 7. Indennità di supplenza e di missione, lire 170,000.

L'onorevole Piccolo-Cupani ha facoltà di parlare.

Piccolo-Cupani. Ho domandato di parlare su questo capitolo perchè veramente la cifra di 64 mila lire per indennità di missione mi sembra esagerata.

Presidente. Capitolo 7, 170 mila lire.

Piccolo-Cupani. Tanto meglio; la cifra è maggiore di quella che io indicava. Veramente mi sembra esagerata questa cifra per indennità di missione...

Costa, ministro di grazia e giustizia. E di supplenza.

Piccolo-Cupani. E di supplenza.

Ora io desidererei di sapere se in questa somma vi sono comprese e per quali cifre figurano quelle missioni di Palermo e Bologna, delle quali ho fatto cenno nel mio discorso.

Io fo le più calde raccomandazioni perchè queste missioni abbiano luogo il meno pos-

sibile, e quando non se ne possa fare a meno, perchè sono una anormalità.

Il bilancio deve essere disposto in guisa, che queste missioni vengano eliminate, o per lo meno, ridotte ai minimi termini.

E poichè ho la facoltà di parlare su questo capitolo rispondo ad un fatto personale, riflettente le missioni, e dichiaro che l'onorevole guardasigilli nella risposta che mi ha dato cortesemente, e della quale lo ringrazio, mi ha attribuito un concetto, che non ho mai manifestato, e che non è stato mai nelle mie intenzioni, il concetto cioè che io avessi ammesso che il guardasigilli abbia il potere di inviare in missione giudici istruttori. Ora io dissi che su questo argomento non intendevo fare una polemica, ma lasciavo al guardasigilli il vedere se fosse, o no, permesso.

E giacchè mi trovo a parlare intorno a questa questione, dichiaro francamente che non c'è nessuna disposizione, la quale espressamente consenta che il ministro possa far ciò.

L'articolo 337 dell'ordinamento giudiziario ammette le applicazioni, che sono ben altra cosa delle missioni.

Io diceva ancora che non c'è esempio di queste missioni, negli annali della magistratura. Applicazione sì, missione mai; poichè il giudice istruttore non può avere missione che importa atto comandato, o incarico. Lo può avere in affari d'ordine, ma non in affari giurisdizionali; perchè in affari di giurisdizione l'incarico lo riceve non dal ministro, ma dalla legge; e lo riceve in quel posto in cui è nominato, e lo riceve per il posto in cui si trova. Quindi un applicato può avere benissimo queste attribuzioni giurisdizionali, ma un giudice in missione non le può avere.

Aggiungeva io, che pur prescindendo da tutto ciò, non mi pareva opportuno il momento, di rompere questa tradizione tanto tempo durata; poichè si inviarono a Palermo ed a Bologna magistrati in missione, mentre che ivi si trattava evidentemente di fatti, che avevano attinenza con la politica. E più marcatamente per quello di Palermo, ove si trattava di un istituto nuovo, quello del Commissariato civile; e per quello di Bologna che rifletteva un unico processo.

L'invio del giudice in missione a Bologna, annulla quasi quel diritto, che, per la procedura, ha la sezione d'accusa di avocare e sè i processi.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mai più!

Piccolo-Cupani. Ma come volete che la sezione d'accusa possa avocare a sè il processo quando ci è di mezzo un giudice istruttore comandato, inviato in missione? Comprendo che con un supremo sforzo di vigoria, lo avrebbe potuto fare. Tutto ciò fu ritenuto come una ostilità verso la magistratura tutta di Bologna; perchè non fu inviato là un giudice nuovo, per sostituire un altro dell'ufficio; fu inviato là un altro giudice per trattare un affare soltanto; e parve enorme che in quella giurisdizione non ci fossero magistrati degni di tale fiducia, e forniti di attitudini, e di intelligenza tali da compiere l'ufficio deferito al giudice in missione.

Questo mi importava di correggere, perchè l'onorevole guardasigilli nella sua cortese risposta disse che io avevo consentito che egli poteva nominare quel giudice. Ora io questo nego formalmente.

Anzi dubito che degli atti raccolti da quel giudice si abbia ad integrare la legalità.

Possono servire di apprezzamento, possono poi essere modificati e resi legali, ma per sè stessi dubito che siano perfettamente legali.

Dopo questo non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Piccolo-Cupani si lamenta perchè sia stanziata al capitolo 7 una somma di 170 mila lire per indennità di supplenza e di missione. Egli la trova enorme.

Orbene, gli atti parlamentari e la relazione della Giunta del bilancio dimostrano che questa somma di 170 mila lire è ancora inferiore alla somma che, da una lunga serie di anni, si deve spendere su questo capitolo, con questa differenza, che una volta si stanziava in bilancio una somma assai minore, e poi occorreva chiedere maggiori stanziamenti. Adesso invece, tenuto conto dell'esperienza, si è rettificata questa somma e si è portata a 170 mila lire, che rappresentano quanto probabilmente si spenderà, senza bisogno di maggiori assegnazioni.

Certo questa somma è grossa, ma l'onorevole Piccolo-Cupani forse non tiene presente che su questo capitolo del bilancio si pagano le indennità di supplenza a circa 150 vice pretori che nel corso dell'anno debbono essere mandati a rappresentare i pretori nelle preture vacanti. Quindi la somma, se è grossa, non è grave.

Domanda poi se si sono previste in questo capitolo le somme assegnate ai magistrati in missione a Palermo o a Bologna. Certo che sono state pagate su questo capitolo: e la Corte dei conti le ha ritenute legalmente assegnate.

Ma l'onorevole Piccolo-Cupani ha voluto prendere occasione da questo capitolo per rientrare in una questione sollevata nella discussione generale. Egli negò nel modo più assoluto che il ministro abbia facoltà di applicare funzionari del Pubblico Ministero, e giudici istruttori da uno ad un altro ufficio.

Piccolo-Cupani. Applicare?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mandare in missione.

Piccolo-Cupani. Tutt'altro!

Costa, ministro di grazia e giustizia. È la stessa cosa.

Ora, quanto ai procuratori generali, se ne potrebbero trovare una quantità di questi esempi. Io sono stato due anni in missione di procuratore generale a Venezia, dal 1871 al 1873.

Quanto ai giudici istruttori, mi rincresce onorevole Piccolo-Cupani, di doverle leggere un articolo di legge, che certamente le è sfuggito:

« I giudici istruttori (dice l'articolo 43 dell'ordinamento giudiziario) possono essere temporaneamente destinati ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per circostanze speciali il bisogno del servizio lo richieda. »

Piccolo Cupani. Questa si chiama applicazione, non mandare in missione.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ma scusi, onorevole Piccolo-Cupani; queste interpretazioni di legge che Ella vuol sostenere sono assai poco conformi all'ermeneutica legale. La legge esprime questo concetto: il ministro ha facoltà di prendere un giudice istruttore da un ufficio d'istruzione e di destinarlo provvisoriamente ad un altro ufficio. E precisamente io mi sono valso di questa facoltà: se questa non è una missione, non riesco a comprendere ciò che essa possa essere.

Del resto l'onorevole Piccolo-Cupani suppone una cosa, che non è: suppone che un giudice istruttore sia stato destinato ad un altro ufficio d'istruzione per fare un determinato processo. Ma nessuno ha pensato mai di far questo.

Gli uffici d'istruzione, di cui trattasi, nel modo com'erano composti, mancavano di funzionari sufficienti per adempiere ai bisogni del servizio. I capi della Corte avevano ripetutamente domandato che il personale fosse aumentato; ed allora vennero fatte queste destinazioni, le quali avevano intendimenti puramente obiettivi e non individuali. Questa è la verità. L'onorevole Piccolo-Cupani può credere quello che vuole; ma gli atti del Ministero dicono così e questi non mentiscono. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. Relatore della Giunta del bilancio, non posso che occuparmi delle osservazioni dell'onorevole Piccolo-Cupani, concernenti lo stanziamento di questo capitolo; l'altra, riguardante la facoltà che possa avere il ministro guardasigilli, non mi riguarda affatto per quanto l'osservazione sia grave, poichè nell'amministrazione della giustizia bisogna togliere occasione a qualunque sospetto. E vengo alle osservazioni finanziarie.

Io posso assicurare l'onorevole Piccolo-Cupani, che la Giunta del bilancio ha consentito a che si inserisse la somma proposta ispirandosi a quel criterio, che deve servire di base nel determinare le iscrizioni nel bilancio di prima previsione, cioè, il risultato degli ultimi consuntivi.

Ora il risultato dei medesimi è questo:

Nel 1893 sono state stanziati 160 mila lire e se ne spesero 12 mila di più, nel 1894 se ne stanziarono 195 mila, e vi fu un piccolo risparmio di 9 mila lire; nell'ultimo esercizio lo stanziamento fu di 153 mila e se ne spesero 181 mila, con 28 mila lire di maggior dispendio.

Dunque con le 170 mila lire per la previsione dell'anno venturo, usando il ministro moderatamente della facoltà relativa a missioni, la cifra apposta può ritenersi prevista nei suoi giusti confini.

Queste osservazioni spero che appagheranno l'onorevole Piccolo-Cupani.

Presidente. L'onorevole Piccolo-Cupani ha facoltà di parlare.

Piccolo-Cupani. Io ritengo che la giurisdizione ai giudici istruttori debba venire dall'ufficio che occupano, piuttosto che dall'incarico che ricevono dai superiori; perchè i poteri giurisdizionali derivano soltanto dalla legge.

Ora io ho letto i decreti del 2 o 3 ottobre....

Costa, ministro di grazia e giustizia. Sono stati pubblicati sul *Bollettino!*

Piccolo-Cupani. Appunto. Ebbene, in essi si parla chiaramente di *missione*.

Di giudici istruttori applicati qualche volta ce ne sono stati, quando si è presentato un bisogno di ordine generale, come ne avemmo l'esempio per gli uffici di istruzione di Napoli; ma quando si applicano giudici istruttori ad altri uffici, essi prendono posto nell'ufficio cui sono applicati e non ricevono indennità; ma, lo ripeto, con i decreti dell'ottobre, questi giudici furono mandati in missione.

La formula stessa del decreto lo dice: « Tizio giudice presso il tribunale di Roma è mandato in missione di giudice istruttore presso l'ufficio di istruzione di Bologna, lasciandosi per lui vacante il suo posto a Roma. »

Come si vede, c'è una gran differenza fra ciò che prescrive la legge ed il provvedimento in questione. La legge non dispone che si lascino vacanti i posti per i giudici applicati, giacchè essi trovano il loro posto là dove sono stati applicati; e inoltre l'applicazione non trae seco indennità, mentre la missione è accompagnata dalla indennità.

Ora ho ben ragione io di sostenere che si tratta di un provvedimento ben diverso da quello che si presenta ordinariamente; dico anzi che non ci è mai stato esempio di un provvedimento somigliante; e mi confermo sempre più nell'opinione da me sostenuta, cioè che, quand'anco il ministro stirando la legge possa trovare in essa qualche rifugio, il suo provvedimento fu sempre dannoso alla serenità della giustizia ed inopportuno.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mi rincresce che anche questa volta l'onorevole Piccolo-Cupani abbia detto una cosa che non è giuridicamente esatta. Egli ha detto che, quando, a norma di legge, si applica un giudice da un ufficio ad un altro, quel giudice lascia vacante il posto *a quo* e va ad occupare il posto *ad quem*. Ma in questo caso egli non è applicato, ma tramutato... (*Interruzione dell'onorevole Piccolo-Cupani*) e va na-

turalmente a prendere il posto nel tribunale nel quale è stato trasferito.

Quando invece si tratta di applicazione straordinaria, come è detto all'articolo 43, allora il giudice continua a mantenere il suo posto presso il tribunale da cui proviene.

Del resto spiego subito all'onorevole Piccolo Cupani la differenza che c'è fra l'espressione *applicato straordinariamente*, che si sarebbe potuta adoperare, e la frase *applicato per sempre*; questa seconda non avrebbe dato diritto all'indennità di missione, mentre la prima espressione o quella equivalente: *in missione*, accorda tale diritto. E siccome mi sono trovato nella necessità... (*Interruzione dell'onorevole Piccolo-Cupani*). Mi lasci dire!... E siccome mi sono trovato nella necessità di dare questa missione, ho preferito adoperare questa formula chiara ed aperta, che del resto fu trovata regolare dalla Corte dei conti la quale registrò senza osservazioni il decreto relativo.

Ho piacere del resto che l'onorevole Piccolo-Cupani abbia riferito la formula e la data del provvedimento con cui furono destinati quei giudici a Bologna ed a Palermo; perchè così ognuno può sapere ormai che esso è del 2 ottobre, e che la formula rispettivamente impiegata è stata questa: *destinati in missione all'ufficio di istruzione presso il tribunale di Bologna e di Palermo*.

Non devo dire altro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 7 s'intende approvato.

Capitolo 8. Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, nonchè concorso nella spesa per il servizio di statistica giudiziaria, lire 30,000.

Capitolo 9. Spese postali (*Spesa d'ordine*) lire 7,400.

Capitolo 10. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 11. Spese di stampa, lire 165,000.

Su questo capitolo l'onorevole Pozzi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità che alla presunzione di scienza della legge debba corrispondere la facilitazione della scienza stessa, meglio di quanto attualmente si verifica, invita l'onorevole ministro di grazia

e giustizia a voler provvedere alla popolarizzazione delle leggi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzi.

Pozzi. Nella discussione generale ho accennato alla necessità ed anche all'urgenza che si ponesse studio al modo di rendere più facile, di quel che attualmente non sia, la conoscenza e la ricerca delle leggi regolanti le diverse materie tra la farraginosa congerie della raccolta di quest'ultimo mezzo secolo. E vi ho accennato, pur osservando che la sede più propria di quella raccomandazione sarebbe stato il capitolo 11 relativo alle spese di stampa.

L'onorevole ministro, rispondendo alle varie raccomandazioni fattegli nella discussione generale, pretermise di rispondere a questa e credo l'abbia fatto espressamente per riservarsi di rispondere a proposito del capitolo 11. Io quindi, senza ripetere quello che dissi nella tornata di ieri l'altro, prego l'onorevole ministro di voler rispondere in proposito a quella mia raccomandazione, concretata nell'ordine del giorno testè letto dal signor presidente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. L'intento che si propone l'onorevole Pozzi è giusto, ed opportuno. Noi abbiamo 156 o 157 volumi di leggi dal 1861 in poi, senza tener conto di molte leggi ancora in vigore che sono comprese nei volumi degli anni anteriori; donde oramai una grandissima difficoltà nel trovare le leggi che sono in vigore.

Il signor avvocato Buzzoni ha immaginato un sistema di ripubblicazione delle leggi già promulgate e di pubblicazione delle successive che non si limiterebbe alla pubblicazione materiale cronologica delle leggi, ma conterrebbe un lavoro razionale di selezione delle leggi scadute di vigore.

Questo progetto è certamente effetto di un lungo studio, e può presentare dal punto di vista pratico, come lavoro privato, una grande utilità; per cui farò il possibile perchè l'opera del Buzzoni possa incontrare il favore del pubblico.

Però, dal punto di vista amministrativo e giuridico, temo che alla sua adozione si oppongano alcune difficoltà.

Esaminiamo il lato giuridico. Come si può fare una selezione? È impossibile, perchè si

tratterebbe di dichiarare abrogate leggi dello Stato, e questa operazione, da chiunque venisse fatta, dovrebbe essere ratificata dal potere legislativo.

Ma chi ha appena un'ombra di pratica nelle contenzioni giudiziarie sa quante volte si disputa per vedere se un tale articolo sia, o no, ancora in vigore! Ora, potrebbe il Governo assumersi la responsabilità di ripubblicare una raccolta, nella quale fosse fatta una selezione delle leggi in vigore, non in vigore o di dubbio vigore? Sarebbe una responsabilità enorme, e potrebbe somigliare a qualche cosa come all'opera di Giustiniano, ma certo sotto un diverso punto di vista e forse non coi risultati che allora si sono ottenuti. Per cui la difficoltà giuridica è di grave importanza.

Senonchè, non meno grave è la questione economica, perchè, per riescire, l'opera avrebbe bisogno di 16,000 abbonati a 20 lire l'uno, mentre la raccolta ufficiale ne costa soltanto sette. Poi, per la ristampa, sarebbe necessario avere assicurato lo acquisto di 16,000 copie a 100 lire l'una, ossia lire 1,600,000. Certo non sarebbe solo il Governo a dover pagare tutti questi denari: sarebbero i Comuni, le Provincie, ecc.; ma da una o da un'altra saccoccia dovrebbero esser cavati.

Siccome però io trovo giusto il concetto, mi riservo di studiarlo, ed assicuro l'onorevole Pozzi che al riaprirsi della Camera, o in una forma o nell'altra, farò conoscere il risultato dei miei studi. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Pozzi ha facoltà di parlare.

Pozzi. Osservo che il progetto accennato dall'onorevole ministro importa soltanto in via ulteriore l'opera di selezione delle leggi, ma in via principale importa soltanto la ristampa delle leggi in un solo volume, e la possibile e facile ricerca delle leggi che reggono presso di noi una determinata materia. In questa occasione può farsi anche la classificazione delle leggi in pieno vigore e di quelle che restano nella raccolta come un ricordo storico perchè distrutte da leggi che le hanno derogate o modificate in tutto od in parte. Ma tutto ciò non è essenziale, nè d'altronde ci vedrei una difficoltà costituzionale assoluta quando il lavoro della Commissione che dovrebbe procedere alla selezione avesse da ricevere anche la ratifica delle Assemblee legislative.

Relativamente poi alla questione economica, non mi paiono esattamente riferiti dall'onorevole ministro i dati di quel progetto. Ad ogni modo quando l'onorevole ministro promette che farà oggetto di seri studi questo progetto, io non posso che confidare nella sua alta intelligenza e nella sua diligenza, perchè questi studi egli compia, e ne possa riferire il risultato in tempo non lontano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Io mi unisco al mio amico personale Pozzi per rivolgere al ministro la preghiera che voglia studiare o far studiare al più presto possibile questo problema della popolarizzazione delle leggi, la quale rappresenta un principio così democratico che deve interessare tutti.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 11.

Capitolo 12. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 15,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 50,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. Capitolo 15. Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*), lire 24,486,298.

Lagasi. Domando di parlare.

Presidente. Su questi capitoli vi sono parecchi iscritti; il primo è l'onorevole Bonfigli.

Ha facoltà di parlare.

Bonfigli. Onorevoli colleghi, devo dire poche parole anche a nome dei colleghi Caffarelli, Majorana A., e Rubini, per pregare l'onorevole ministro di voler riparare nel modo che crederà più opportuno ad una enorme ingiustizia che grava da alcuni anni su sette cospicue terre italiane.

Sono le sette famose preture soppresse nel novembre del 1891, ricordate e difese alla Camera nella tornata del 2 febbraio 1892, che io mi permetto di rievocare dalla tomba in cui sono rimaste per oltre cinque anni sepolte.

Mi sia concesso riassumere brevemente la storia di queste disgraziate preture: esse sono quelle di Caldarola in provincia di Macerata, quelle di Garbagna e San Sebastiano Curone nella provincia di Alessandria, di Assoro e Palagonia, nella provincia di Catania

e quelle di Dongo e Porlezza, nella provincia di Como.

La Commissione Reale che fu nominata in seguito alla legge del 30 maggio 1890, il 19 maggio 1891 proponeva la soppressione di 598 preture; ma nello stesso tempo faceva notare che 63 di queste erano così importanti, da dovere almeno essere costituite in sezioni di pretura.

Fra queste 63 erano le sette che ho nominato.

Dopo ciò il Governo promise di diminuire il numero delle preture da abolire, ed infatti le ridusse a 271, salvandone 327.

Era logico, mi pare, che fra queste 327, salvate fra le 598, dovessero essere poste in prima linea le 63 che la Commissione Reale aveva riconosciuto più importanti delle altre. Difatti nella relazione che precede il Decreto del 9 novembre 1891 si dice che « non volendosi per ora istituire le sezioni di pretura, le 63 nominate dalla Commissione Reale venivano conservate come preture. » Ebbene all'applicazione della legge, di queste 63 preture, 56 se ne conservano e sette se ne sopprimono, e queste sette che venivano così posposte ad altre 270 circa riconosciute meno importanti, sono quelle che ho nominato.

Contro questa enormità si sollevarono delle grandi proteste, che ebbero un'eco poderosa qui alla Camera il 2 febbraio 1892. L'onorevole Nocito fu uno dei più strenui difensori di queste disgraziate preture, ed anzi con quella competenza che ciascuno gli riconosce, espresse l'opinione che senza ricorrere ad una legge speciale, queste sette preture dovevano essere reintegrate.

Difatti quanto era detto nella relazione della Commissione Reale, quanto era detto nella relazione che precedeva il Regio Decreto, doveva essere sufficiente per permettere la loro reintegrazione.

Il guardasigilli d'allora, l'onorevole Chimirri, non fu dello stesso parere, però pronunciò queste precise parole: « a quelle sette preture si è fatta una condizione anormale della quale è d'uopo tener conto. » E proseguì, annunciando esser suo proposito di costituire in via di esperimento in sezioni le dette preture rimaste, per così dire, in sospenso.

Ora, onorevoli colleghi, essere rimaste in sospenso per oltre cinque anni, essere rimaste in condizioni anormali per tutto questo tempo, è già troppo; in uno Stato bene ordinato

nulla vi deve essere di anormale, quando il togliere le anomalie sia possibile e soprattutto quando esse toccano in qualche modo l'amministrazione della giustizia.

Spendere altre parole a conforto di quanto ho enunciato, mi parrebbe recare offesa alla Camera ed al ministro.

Gli artifici oratori, diluiti in lunghi discorsi, possono convenire parlando alle turbe e non alla parte eletta del paese. Qui i fatti parlano chiaro; sono evidenti: le sette preture debbono essere reintegrate ed al più presto.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, io non vi domando che giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Nella discussione generale accennai all'inconveniente cui dà luogo la deficienza di personale in certi tribunali; ed ora mi permetto di rinnovare all'onorevole ministro una raccomandazione speciale che gli ho fatto privatamente comunicandogli alcuni dati.

Nel tribunale di Trapani il personale è insufficiente e ne va di mezzo l'amministrazione della giustizia. Ora, siccome per provvedere con un organico generale ci vuole una legge, così prego l'onorevole ministro di provvedere intanto con personale straordinario, con aggiunti giudiziari, tanto per ripare agli inconvenienti più gravi che si lamentano e spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere la mia preghiera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

Magliani. Io debbo ripetere all'onorevole ministro le stesse raccomandazioni che gli facemmo l'anno scorso, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia, io e l'ex-deputato Flaùti, a proposito dei vice-pretori, che, secondo le dichiarazioni fatte testè in Senato dall'onorevole ministro, non hanno alcun diritto di essere nominati pretori.

Debbo ricordare all'onorevole ministro che l'anno scorso egli non fu così severo e reciso, come lo fu quest'anno in Senato.

Comprendo che, allo stato delle cose, dopo le dichiarazioni fatte, sarebbe un fuor d'opera insistere nelle preghiere che gli rivolsi l'anno scorso; ma, per essere pratico e per non perdere assolutamente ogni speranza nell'equanimità del ministro, io gli raccomando di studiare il modo di collocare in qualsiasi

maniera i più meritevoli almeno di codesti vice-pretori, quelli cioè, che da quindici o venti anni, resero servigi indiscutibilmente notevoli all'amministrazione della giustizia.

Se l'onorevole ministro vorrà accogliere questa mia preghiera e prenderla in seria considerazione, io non potrò fare a meno di ringraziarlo, ma, ove egli mi negasse anche questo atto di equanimità per i vice-pretori, sarei costretto a dolermi assai che troppo spesso si compiano dal potere esecutivo atti i quali non concorrono certamente a mantener autorità e dignità alle parole dei ministri.

Perchè vi fu un ministro che pregò i proponenti di un disegno di legge diretto a sistemare questa questione, di ritirarlo, con l'espressa dichiarazione che ne avrebbe presentato uno egli stesso.

Ora io comprendo, onorevole ministro, che Ella non possa dire ora diversamente da quello che ha detto in Senato; ma le ripeto ancora che, se Ella non credesse di accogliere neanche la mia modesta raccomandazione, dovrei sinceramente dolermi che dal banco dei ministri si facciano promesse, a cui poi non corrispondono i fatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Certo la magistratura più importante, si può dire anzi il fondamento della magistratura, risiede nei pretori.

Io ho combattuto la legge che diminuiva il numero delle preture, perchè credo che il cittadino abbia diritto ad avere il magistrato, a cui rivolgersi per chieder giustizia, il più vicino possibile; e credo che ogni Comune avrebbe diritto ad avere il pretore. (*Com-menti*).

Costa, ministro di grazia e giustizia. Anche la Corte di cassazione!

Imbriani. No! Voi volete adesso prendere in burletta la cosa, signor ministro, ma la burletta non sta bene in questioni di questa importanza. Per fare dello spirito, voi avete pronunciato una frase che non è da magistrato. (*Oh! oh! oh!*)

È inutile dire oh!, o ah!; così è. Non è da magistrato, nè da giurista.

Certamente il comunello a me non piace; ed io, che sono partigiano dell'abolizione delle Provincie, non vorrei che Comuni e Stato; ma non il comunello che va abolito.

Non ci deve essere che il Comune di una certa importanza, perchè possa esplicare la

sua vita comunale; e cotesto Comune ha il diritto di avere il suo magistrato, il suo pretore.

Io sono contrario a tutti i tribunali (*Si ride*), perchè credo che in materia civile non ci dovrebbero essere che arbitrati; (*Com-menti*) ed in materia criminale solamente giurati (*Oh! oh!*), sei invece di dodici per le materie che prima si dicevano correzionali. E in questo modo resterebbero aboliti i tribunali.

Ma lasciamo stare queste considerazioni che mi sono state strappate dalla spiritosa interruzione del signor ministro, e ritorniamo ai pretori, a quello che dovrebbero essere...

Curioni. Se li vuoi abolire!

Imbriani. No, i pretori no; anzi ho detto che è la sola magistratura che deve rimanere, e deve essere messa in diretto contatto col popolo.

Presidente. Ma non interrompano: sembra che lo facciano espressamente per far perdere tempo. (*Parità*).

Imbriani. Ora per dimostrare alla Camera in quale considerazione sono tenuti i pretori, prenderò due esempi di due pretori che rappresentano una vera antitesi, uno ottimo, costretto ad abbandonare la magistratura, l'altro pessimo, al quale si usano dei grandi riguardi.

Cominciamo da quest'ultimo. Contro costui, accusato di peculato, di concussione e di falso, già da parecchi mesi è stata iniziata una procedura che non va innanzi ed il ministro è stato costretto a sospendere il pretore del sesto mandamento di Roma. (*Movimento dell'onorevole ministro*).

È cosa vecchia, è vero? Questo significa il cenno del signor ministro, è roba dei secoli passati! Però la procedura non si conduce innanzi!

Questo signore trovasi a piede libero. E badate che io, nel dir ciò, non ho la minima intenzione di peggiorare le condizioni di chi si trova sotto l'azione giudiziaria; però i cittadini hanno il diritto di conoscere perchè non si proceda in quest'azione giudiziaria, se sia per alte protezioni, o per influenze famigliari o per troppa indulgenza del signor ministro di grazia e giustizia.

Presidente. Non faccia di queste allusioni, onorevole Imbriani! Si attenga al fatto!

Imbriani. Veramente la parentela non c'è;

ma si parla di amicizia con suoi parenti intimi. (*Rumori*).

Presidente. Le esortazioni sono inutili con Lei, onorevole Imbriani; me ne rincresce vivamente.

Imbriani. Ma si ha il diritto di conoscere se la giustizia sia uguale per tutti.

Presidente. Sì, ma non il diritto di fare le supposizioni che Ella fa.

Imbriani. Supposizioni? Vuole che dica i nomi delle persone?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che abbia detto tutto, indicando la pretura.

Imbriani. È un modo oratorio (*Si ride*) per far comprendere le cose a chi di ragione.

Se volete che dica apertamente nomi e relazioni, li dirò.

Presidente. Nessuno le ha chiesto ciò.

Imbriani. Allora non mi dica che faccio delle supposizioni.

Quello ch'io dico è ben compreso dal signor ministro!

Questo contegno della giustizia è scandaloso e indigna tutta la città. Mille sono le vittime.

Una voce. Mille?

Imbriani. Molte. Mille è un modo di dire nel senso di parecchie.

Una voce. È un modo oratorio!

Imbriani. Non l'usate mai l'iperbole voi? L'usate tante volte!

Per esempio, quando dite che noi parliamo per un secolo! (*Si ride*).

Dunque restringerò la misura e dirò che sono moltissime le persone truffate da questo pretore, verso il quale non c'è azione giudiziaria, se non civile; e moltissime quelle altrimenti danneggiate; e per tutto ciò il ministro dovette sospenderlo.

Una voce. E allora che cosa vuole che faccia?

Imbriani. Voglio che la giustizia vada avanti, che non sia sospesa; giacchè la sospensione risale a quattro mesi e ancora non si procede.

Questo è ciò che desidero nell'ordine della giustizia. Mi pare che non ci sia altro da dire. E mi aspetto di sapere dal signor ministro le ragioni di tanto indugio.

Dall'altra parte io ho detto di volere indicare un tipo di magistrato ottimo, un altro pretore, che fu costretto ad abbandonare la magistratura, perchè non si voleva met-

terlo in condizione di adempiere al proprio dovere.

Questo pretore, mandato in un Comune della Sicilia, cominciò dall'impartire la giustizia, secondo la propria coscienza.

Venivano denunziate delle contravvenzioni da chi aveva degli appalti ed egli, nella sua coscienza, riteneva che non fossero contravvenzioni ma che invece fossero false accuse. Quindi ripetute volte assolse coloro che erano stati deferiti al suo giudizio ed iniziò giudizio contro coloro che avevano mosse le accuse.

Come vedete, condotta più corretta e più alta non poteva chiedersi ad un magistrato.

Ed infatti, e ciò è prova della sua rettitudine, in un anno e pochi mesi egli emise 363 sentenze civili, contro le quali non ci furono che otto appelli ed uno solo venne accolto. Comprendete che tanto sotto l'aspetto morale che il giuridico non potreste desiderare di più, certo.

Ebbene, quest'uomo venne messo in condizione di dover andar via. E, mentre non gli venne concessa la residenza alla quale avrebbe avuto diritto e che gli era stata promessa, lo si mandò in un'altra residenza, proprio per dirgli: ne abbiamo abbastanza dei vostri servigi. Ed egli con una nobilissima letterina dette le sue dimissioni e se ne andò.

Ed io domando al signor ministro, il quale era informato di tutto ciò, il quale conosceva le difficili condizioni fatte a questo pretore, il quale conosceva la sua rettitudine e l'animo suo, (poichè questo pretore non ha nascosto niente al Ministero, e gli ha mandati i suoi reclami direttamente, manifestandogli ogni cosa) come mai non abbia avuto una sola parola di conforto e di elogio per quel magistrato e lo abbia lasciato andar via senz'altro.

Io ho voluto segnalare questi due fatti per dimostrare come per i cattivi non si abbiano che indulganze e favori mentre per i buoni, anzi per gli ottimi, non si ha nessun riguardo; onde questi ultimi lasciano scoraggiati la carriera.

E badate che la condotta di questo pretore è stata riconosciuta così corretta e nobile, che lo stesso Ministero, nell'accettare le sue dimissioni, gli ha mantenuto il grado onorifico di magistrato.

Ora io vi domando come possiate preten-

dere di avere dei buoni magistrati conducendovi in questa guisa verso di essi.

E poichè mi trovo in questo argomento, pongo un'altra questione sotto gli occhi del signor ministro e la presento all'attenzione della Camera.

Un cittadino di Montefiascone, certo Federico Ficcari, uomo incensurabile, come si usa dire in linguaggio burocratico-giudiziario, un bel giorno si vide presentato un certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale di Viterbo col quale gli erano addebitati non so quali reati che toccavano il decoro e l'onore. Il certificato era stato presentato per ragioni elettorali, ed il Ficcari ne rimase interdetto e chiese un nuovo certificato.

Ecco il vero suo certificato penale:

« Il sottoscritto cancelliere attesta che, eseguite le più diligenti ricerche nel casellario giudiziario, col sussidio del repertorio di cancelleria, nulla ebbe a rilevare a carico di Ficcari Federico figlio, ecc. »

Ora come accade che una cancelleria possa rilasciare un certificato di penalità indicante dei reati e poco dopo un altro perfettamente pulito?

Non si può parlare di omonimia, perchè entrambi si riferiscono a Ficcari Federico figlio di Francesco e di Puttarelli Francesca, nato nel comune di Montefiascone il 22 gennaio 1853.

Questo fatto è gravissimo, signor ministro, e si riferisce proprio a cagioni elettorali, non ad altre. Attendo da voi una risposta in cui mi diciate se sono a vostra conoscenza tutte queste cose e quali provvedimenti abbiate presi o intendiate di prendere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro intorno al modo come funziona il Pubblico Ministero presso le preture. I vice-pretori che, per lo più, sono professionisti, non si adattano che raramente a rappresentare nelle preture il Pubblico Ministero, perchè hanno naturalmente bisogno di curare la clientela per guadagnarsi da vivere. Sono, quindi, i delegati, i sindaci, i facenti funzioni di sindaci, i consiglieri comunali, quelli che esercitano tale ufficio; tutte persone rispettabilissime, ma, generalmente parlando, digiune di quei prin-

cipi di diritto che sono necessari per esercitarlo degnamente.

Si comprende perciò quali siano le conclusioni a cui, spesse volte, arrivano: conclusioni che fanno ai pugni con la legalità e con la logica.

I pretori, per impedire che si verifichi lo scandalo, spesso passano qualche bigliettino, in pubblica udienza, all'improvvisato rappresentante del Pubblico Ministero, affinché possa proporre conclusioni che abbiano almeno un certo senso di legalità e di praticità. (*Commenti*).

È necessario, onorevole ministro, che a questo Ella provveda.

Capisco che ci sono difficoltà gravi: non però insormontabili.

Non si possono adibire al delicato ufficio i funzionari dell'ordine giudiziario?

Ebbene, onorevole ministro, piuttosto che questo stato di cose sussista, sopprima il rappresentante del Pubblico Ministero presso le preture, e la serietà e la solennità dei giudizi avranno guadagnato di molto. Non ho altra raccomandazione a fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabba.

Gabba. Memore di una promessa che mi era stata fatta dall'onorevole sotto-segretario di Stato, mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro guardasigilli una domanda per sapere se egli abbia, o no, pensato di rivolgere la sua attenzione intorno alla condizione in cui si trova l'amministrazione della giustizia presso il tribunale civile e penale di Milano; e se abbia, o no, pensato a qualche provvedimento per riparare all'assoluta deficienza di personale sia giudicante che di cancelleria.

Provvedimenti nel senso da me invocato erano, ripeto, stati promessi, perchè la gravità del male era stata riconosciuta dallo stesso Ministero.

Io spero quindi fermamente che la promessa sarà prontamente mantenuta nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, e nell'interesse del personale giudicante e dei giudicabili.

Attendo in proposito dall'onorevole guardasigilli un'assicurazione definitiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. Debbo ricordare una

promessa fattami dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Ebbi già occasione di far notare al Governo che, per un semplice errore di copiatura, fu dimenticata la pretura di Misterbianco nell'elenco delle preture che dovevano essere mantenute.

L'onorevole Costa, al quale rivolsi una speciale raccomandazione in proposito, mi rispose: se stanno le cose così come dice, Ella ha ragione; ma non si può riparare se non con la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, o col disegno di legge che io ho pensato di sottoporre alla Camera per la istituzione delle sezioni di pretura.

L'onorevole ministro mi aggiunse particolare preghiera di evitare la presentazione del disegno di legge di mia iniziativa, e di accontentarmi della sua dichiarazione che il disegno di legge per la istituzione delle sezioni di pretura era già bello e pronto.

Io presi atto di questa promessa. Ma l'altro giorno dovetti fare le mie meraviglie quando, in occasione della discussione generale del suo bilancio, l'onorevole ministro ebbe a dichiarare che il disegno di legge per la istituzione delle sezioni di pretura è bensì preparato, ma che non lo ha potuto presentare, avuto riguardo alle condizioni speciali della Camera. Non so quali siano le condizioni a cui il guardasigilli allude; ma gli chiedo di volermi dire se le condizioni della Camera siansi modificate in guisa da rendere possibile la presentazione del suo disegno di legge. Imperocchè in difetto di questa dichiarazione del guardasigilli, io intendo valermi del mio diritto di presentare un disegno di legge speciale, mirante a riparare un errore. Spero che l'onorevole ministro Costa voglia darmi una risposta concreta, tale da soddisfare i legittimi desiderî della popolazione di Misterbianco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Risponderò brevemente ai vari oratori che hanno parlato a proposito di questo capitolo.

Gli onorevoli Pipitone e Gabba hanno richiamato la mia attenzione circa la necessità di aumentare il personale dei tribunali di Trapani e di Milano, allegando, ciò che veramente consta anche a me, che il personale attuale sia insufficiente.

¶ Purtroppo, però, nelle condizioni in cui trovansi i tribunali di Trapani e di Milano, si trovano parecchi altri tribunali; mentre poi ce ne sono alcuni nei quali forse si potrebbe risecare un po' il personale, senza turbare la regolarità del servizio.

Ma un provvedimento di questa natura non si può prendere se non per legge. E in un disegno, che è stato già votato dal Senato, ho appunto domandato l'autorizzazione di rivedere la pianta del personale, nei limiti della spesa attuale, per poter riparare agli inconvenienti seri e reali che da varie parti mi furono segnalati.

Intanto, posso dire agli onorevoli Pipitone e Gabba, che in questo momento si stanno nominando gli aggiunti giudiziari, e che io — per quanto il numero di essi sia insufficiente e per quanto mi si facciano da tutte le parti richieste, che non saprei come soddisfare — cercherò di far sì che, con la destinazione di questi aggiunti, si possa almeno temporaneamente rimediare.

Gli onorevoli Bonfigli e De Felice, vogliono la riparazione di errori che, a loro avviso, furono commessi allorchando fu modificata la circoscrizione delle preture.

La Camera sa che anche a questo non si può provvedere che per legge; e comprende che sarebbe il più grave errore che il Governo potesse commettere quello di venire a presentare una legge che avesse lo scopo di provvedere a qualche singolo caso. Occorre una legge d'indole generale.

Ma può il Governo, può la Camera affrontare adesso la discussione di una legge di circoscrizione delle preture?

Veramente, anche secondo quanto ha detto oggi l'onorevole Imbriani, io credo che sarà un argomento molto difficile da trattare e da risolvere.

Ma, ad ogni modo, credo che la legge per le sezioni di pretura che — come ho già promesso — presenterò alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà un mezzo essa stessa per riparare agli inconvenienti che possano essersi verificati nello stabilire l'ultima circoscrizione delle preture.

Quanto all'onorevole Magliani, dirò che, proprio, non ho saputo rendermi ragione del perchè egli abbia creduto di ricevere da me una risposta scortese alla sua domanda, come non ho capito perchè mi abbia voluto tener responsabile di affermazioni fatte, quando

io non ero a questo banco, non so in qual tempo ed in qual forma.

Non ho presente quali impegni furono presi, ma dubito molto che si siano potuti prendere impegni troppo positivi e troppo specifici in un argomento che, pur troppo, è difficile a risolvere.

La questione che fa l'onorevole Magliani (e bisogna che la Camera la conosca per rendersi esatto conto della situazione delle cose) è questa. Si sa che, con la legge del 1865, vi erano una quantità di vice-pretori i quali, superando un esame, potevano diventare anche pretori.

La legge del 1890 pose giustamente un argine a questa, che era una delle più grandi calamità della nostra magistratura e della quale le cattive conseguenze, come sempre accade in materia di personale, matureranno sempre più col tempo.

Or dunque la legge del 1890 stabilì una disposizione di grandissima equità riserbando cento e venti posti a quei vice-pretori che, presentandosi ad uno speciale esame, l'avessero superato: infatti molti si presentarono agli esami, e 120 furono approvati e nominati. Ma, quella transitoria disposizione della legge è ormai scaduta, e non mi pare si possa farla rivivere. Credo ad ogni modo, che, giuridicamente, i vice-pretori non approvati non abbiano veri diritti da far valere.

Mi duole di non aver qui i dati che io raccolsi dopo le interrogazioni dell'onorevole Flaùti e dell'onorevole Magliani.

In quel momento non conoscevo nei termini precisi la questione, cioè conoscevo la questione giuridica, ma non quella di fatto. E dalle indagini ordinate, appunto per rendermi conto della questione di fatto, mi è risultato che questi vice-pretori — i quali continuano a disimpegnare le loro funzioni come vice-pretori per loro volontà (perchè dopo il triennio avrebbero potuto essere dispensati) — si dividono in tre categorie: quelli che nel concorso furono approvati, ma non poterono essere compresi nei 120 nominati; quelli che non furono approvati; e quelli che non si sono neppure presentati all'esame.

Ora, io domando: che cosa si può fare per quei vice-pretori i quali hanno (e ne dobbiamo essere loro riconoscenti) prestato e continuano a prestare servizi alla giustizia, ma li prestano volenterosamente, sapendo che la legge

non dà loro alcuna speranza di vedere remunerata l'opera loro?

Come potremmo noi giustificarci di fare leggi per rimediare alle gravi condizioni del nostro reclutamento del personale, se nello stesso tempo aprissimo una falla per favorire la posizione di questi signori i quali per quanto abbiano prestato molti e molti anni di servizio non hanno superato e neppure tentato la prova dell'esame?

Se l'onorevole Magliani mi potesse suggerire qualche rimedio per poterli aiutare ad entrare nella carriera giudiziaria; se, ad esempio, si potesse introdurre nella legge che ho presentata un articolo transitorio per ammetterli a qualche esame speciale, io non mi opporrei di sicuro, ma (e mi rincrescerebbe di parere scortese con l'onorevole Magliani) con una disposizione ministeriale non lo posso fare. Io ho tutta la buona volontà; ma non ho alcuna possibilità di fare quello che l'onorevole Magliani desidera.

L'onorevole Lagasi mi ha domandato, rilevando un inconveniente davvero gravissimo, di provvedere all'esercizio del Pubblico Ministero presso le preture.

Se Ella, onorevole Lagasi, mi potesse suggerire qualche buona idea, io ne sarei molto lieto e l'accoglierei volentieri; ma quella di abolire il rappresentante del Pubblico Ministero, è l'*ultima ratio* alla quale verremo, quando sarà dimostrata la impossibilità di fare diversamente.

I pretori, oggi, possono condannare fino a tre mesi di carcere; e l'onorevole Lagasi intende che se c'è un difensore, ci vuole anche un accusatore; altrimenti si correrebbe il pericolo di investire il giudice delle funzioni di accusatore.

Rimane l'onorevole Imbriani, che mi ha domandato tre cose alle quali risponderò con tutta la serietà possibile, per non incorrere nel rimprovero di mancare di rispetto al posto che occupo, ciò che, d'altronde, non ho mai pensato di fare.

L'onorevole Imbriani mi domandò se io sappia che fu rilasciato dal tribunale di Viterbo un certificato, ad un tale Ficcarì, in un senso e che poi fu modificato in un altro.

Io ignoro questo fatto, perchè non ebbi alcun reclamo in proposito. Deploro, se davvero esiste, che il fatto sia avvenuto; verificherò come stiano le cose, e se vi sarà un colpevole sarà punito, anche se fosse colpe-

vole di negligenza. Che se poi fosse colpevole di peggio, sarebbe punito come per legge.

L'onorevole Imbriani ha voluto anche trattare una questione molto delicata, perchè è sempre molto delicato parlare di persone, specialmente per il rappresentante del Governo, il quale deve avere molto maggior riguardo, e assai maggiore prudenza e temperanza di quella alla quale sia tenuto un deputato.

Un deputato può denunciare alla Camera fatti che crede veri: ma il Governo ha doveri molto seri verso la propria amministrazione e verso i funzionari dei quali deve prima di tutto essere giudice anche severo, ma giusto, e primo difensore, quando hanno diritto di essere difesi. Perciò prego l'onorevole Imbriani di accontentarsi di risposte molto semplici, ma molto categoriche.

L'onorevole Imbriani desidera sapere che cosa è successo di un processo iniziato contro un pretore di Roma.

L'onorevole Imbriani ha già detto che questo pretore è sospeso. Ed io gli soggiungo che il ministro non poteva fare di più, e che quel pretore fu sospeso nello stesso momento in cui era ricevuta la relazione dell'inchiesta che fu fatta a proposito della sua gestione. Più che sospendere il funzionario, e sottoporre gli atti dell'inchiesta all'autorità giudiziaria, il ministro non poteva fare. L'azione ulteriore spetta alla giustizia, nè il ministro può entrare. *(bene!)*

Però, siccome io avevo ragione di supporre che di questo fatto si sarebbe parlato — perchè di ogni cosa penosa qui si parla — ho voluto informarmi, ed ho saputo che circa venti giorni dopo la denuncia, fu nominato un perito il quale sta appurando se esistano gli elementi per stabilire in genere l'esistenza di un reato. Perchè si tratterebbe di questo: che si sarebbero rilasciate parcelle di tasse a periti che non hanno fatto perizie, o in processi che non esistono, e che si sarebbero riscosse tasse con una liquidazione assai superiore a quella dovuta.

Questo perito ha lavorato e lavora ancora otto ore al giorno, facendo lo spoglio di migliaia e migliaia di processi per verificare se le accuse fatte siano vere oppure no.

Questo è lo stato attuale della questione. E per lei debbo aggiungere che finora non vi è alcun imputato, perchè il fatto in genere non è ancora stabilito. L'imputato vi sarà soltanto il giorno in cui, stabilita l'esistenza del fatto in genere, il giudice troverà che vi sono elementi sufficienti per procedere.

Crede l'onorevole Imbriani, che non vi sono nè amicizie (*Benissimo!*), nè parentele che possano far deviare il giudice dal suo ufficio. Se vi è un magistrato colpevole, sarà un gran dolore per me, ma sarà punito, perchè è fermo mio convincimento che il migliore dei programmi per un'amministrazione è quello di sbarazzarsi dei cattivi elementi, non mai di proteggerli. *(Benissimo! Bravo!)*

Sotto la mia amministrazione questo non fu fatto, nè sarà fatto mai.

Imbriani. E così sia!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Quanto al pretore Galletti, non so veramente che cosa abbia domandato l'onorevole Imbriani; quindi, non sapendo che cosa rispondere, mi limiterò ad indicare alcuni fatti che risultano da documenti, usando naturalmente anche in questo caso quel linguaggio, che si conviene al rappresentante ed al difensore dell'onorabilità di un'amministrazione.

Il pretore Galletti...

Imbriani. Voi lo nominate, mentre io non l'ho nominato.

Una voce. È lo stesso!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Tutti lo sapevano!

Imbriani. Sta bene; ho voluto mettere in sodo il fatto. D'altronde, quel funzionario, è un ottima persona, e quindi il nominarlo torna a sua lode.

Presidente. Onorevole Imbriani, si regoli secondo la sua coscienza!

Imbriani. Mi regolerò appunto con la mia coscienza, e non avrò riguardo ad alcuno.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Tutti ci regoliamo secondo la nostra coscienza!

Dunque il pretore Galletti si trovava a Caltagirone. Parve che il servizio non procedesse regolarmente; ed allora fu fatta un'inchiesta dalla quale risultò l'opportunità di un tramutamento del pretore; tramutamento che fu decretato dal Ministero, mandando il pretore Galletti da Caltagirone a Lentini, che mi dicono essere una pretura importante.

De Felice-Giuffrida. C'è la malaria!

Imbriani. Avevate promesso la Liguria!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Nessuna promessa il Ministero aveva fatto! Ma ripetiamoci. Il pretore Galletti era a Caltagirone. Pareva, ripeto, ai capi della Corte che il servizio

non procedesse regolarmente. Fu fatta un'inchiesta dalla quale apparve la necessità di un tramutamento: e il Galletti fu mandato a Lentini. Egli domandava di esser destinato in Liguria; ma al Ministero non parve, e l'ha dichiarato, che trattandosi di tramutamento che non era di merito, si potesse assecondare il suo desiderio.

Il pretore Galletti si ammalò; domandò l'aspettativa per tre mesi e poi una proroga di altri tre mesi. Egli venne due volte anche al Ministero. La prima volta parlò con me; e se io fossi stato di quegli uomini che lasciano troppo larga parte all'affetto, avrei certamente favorito il pretore Galletti, perchè simpatico giovane, e perchè figlio di un magistrato, che fu mio collaboratore ed al quale ho voluto molto bene.

Io feci conoscere a quel funzionario gli addebiti che gli erano fatti; ed egli mandò al Ministero una lunga giustificazione, che fu da me trasmessa ai capi della Corte di Catania.

I capi della Corte di Catania, presane cognizione, dissero che non sembrava loro che questa giustificazione scagionasse il pretore Galletti dalle osservazioni che erano state fatte circa la sua condotta come pretore; e che, d'altronde, il mandamento di Lentini (così fu scritto) era ugualmente importante che quello di Caltagirone...

Voci a sinistra. No, no!

Costa, ministro di grazia e giustizia. ... Io riferisco quello che fu scritto; e che quindi, anche se non fosse stato mandato in Liguria, egli poteva, senza offesa della sua onorabilità e rispettabilità, andare a Lentini.

Più tardi il pretore Galletti presentò, o mandò, una domanda in carta bollata, non una lettera, nella quale, per ragioni di salute e di famiglia, domandava le sue dimissioni.

Io cercai di sconsigliarlo, perchè ciò mi rincresceva, e lo esortai ad aver pazienza.

Ma, insistendo egli nelle dimissioni offerte, fu provveduto onorevolmente per lui, dal momento che gli si lasciò il grado onorifico di pretore.

Ecco ciò che posso dire.

Quello che possa essere accaduto a Caltagirone o alla pretura di Pachino, dove il Galletti è stato, lo ignoro. Le cose dette dall'onorevole Imbriani le ho udite oggi per la prima volta. Certo è che dal pretore Galletti

io non ho udito una parola la quale suonasse recriminazione verso chicchessia, e che egli non ha mai fatti reclami per il modo con cui fu trattato dai suoi superiori. Soltanto, nel suo reclamo scritto, egli affermava che si era proceduto contro di lui con soverchia severità: e questo reclamo scritto fu preso in considerazione e sottoposto all'apprezzamento di coloro i quali, prima di ogni altro, hanno la responsabilità dei provvedimenti sul personale giudiziario, soprattutto quando si tratta dei pretori.

Questo è lo stato delle cose. Commenti io non voglio, non debbo, non posso fare. A me pare cattivo vezzo che questioni che, alla fine dei conti, sono questioni di interesse personale, e nelle quali proprio non fu ferito alcun diritto (perchè nell'animo del ministro non soltanto non vi fu nemmeno la più lontana idea di ferire alcun diritto, ma anzi il Ministero avrebbe preferito di favorire il Galletti, piuttosto che fargli male) siano portate in discussioni pubbliche, perchè queste discussioni non giovano ad alcuno e nuocciono, invece, grandemente all'autorità del Governo ed al prestigio della magistratura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. Io credo che l'onorevole ministro sia pienamente informato d'una deplorabile vertenza che da tempo si agita con molta vivacità tra i pretori così detti *resistenti* e gli uditori giudiziari nominati nel concorso del 1889.

Questa vertenza ha dato luogo a polemiche ed a discussioni per i giornali, nonchè a scritti su foglietti volanti, che sono d'una soverchia vivacità di linguaggio e mostrano tanta acredine che ormai sono di nocumento al prestigio stesso del personale della magistratura.

Io richiamo l'attenzione del ministro su questo fatto.

Ultimamente un uditore giudiziario, a nome anche d'altri colleghi, si è creduto in diritto di notificare, in seguito ad un parere del Consiglio di Stato, per pubblici proclami ad altri 400 pretori, i suoi diritti alla promozione. Dall'altra parte i pretori così detti *resistenti*, che difendono il loro diritto, si sono appoggiati all'autorità d'un ex-ministro guardasigilli, l'illustre senatore Pessina, perchè li difenda nella famosa vertenza davanti al Consiglio di Stato. In ogni modo, la cosa

credo sia stata, e sia ancora *sub judice*. Ma io richiamo l'attenzione del ministro su tali fatti, poichè non credo che la promozione dei magistrati debba dipendere, o meno, dall'esito delle liti, dall'acrimonia polemica e dal valore di chi patrocina i loro diritti davanti ad un'altra magistratura, e non credo che questa promozione debba effettuarsi al di fuori della regola ben determinata che il ministro di grazia e giustizia deve avere su graduatorie ben definite ed immutabili in base a legge d'anzianità e di merito. È per me strano che si discuta come una vertenza qualunque la precedenza nelle promozioni all'infuori del potere esecutivo, e che magistrati debbano vedere discussi e negati i loro diritti da altri concorrenti, come è il caso nella vertenza suaccennata.

Io richiamo l'attenzione del ministro, in ispecial modo poi sulla sconveniente irruenza di linguaggio, di cui posso dare qualche saggio alla Camera. Mi limiterò a dar lettura di un solo brano per addimostrare come il prestigio della magistratura si perda completamente di fronte al pubblico in lotte di questo genere, quando i contendenti, magistrati, sono trattati con espressioni così irriverenti.

Ecco che cosa scrivono gli uditori giudiziari:

« Intanto i pretori avversari si sono organizzati e si agitano per schiacciarci con la prepotenza del numero, pretendendo sostenere, con una logica tutta propria, infarcita di retorica, che la nuda cronologia, rappresentata da qualche anno della molto discussa e discutibile anzianità, debba prevalere, in onta alla legge, a tanti altri titoli nostri.

« Noi, forti del nostro diritto, e fidenti nella illuminata giustizia del Supremo Consesso Amministrativo, che già con la recente deliberazione ha mostrato di apprezzare le nostre validissime ragioni, non ci lasceremo sopraffare dagli avversari, che hanno voluto il loro intervento piuttosto che per difendersi, per aggredirci. »

Ora quando degli uditori giudiziari, dei magistrati, scrivono a questo modo contro i loro colleghi pretori, io domando quale giudizio debba dare il pubblico sulla magistratura del Regno d'Italia.

Ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro su questo fatto, non per criticare l'azione di lui, ma anzi per chiederla efficace-

mente affinchè trovi mezzo, rispettando i diritti acquisiti, che si giunga ad un equo accordo, affinchè procuri che mai si offendano tra colleghi magistrati le regole della convenienza, e più ancora affinchè faccia cessare una vertenza che se è dolorosa per coloro che la combattono, è forse ancor più dolorosa pel pubblico e per tutti coloro che al prestigio della magistratura italiana si interessano. (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io ho chiesto nuovamente di parlare perchè il ministro ha fatto accenno ad addebiti fatti a quell'ottimo magistrato che egli ha voluto nominare.

Ora è bene si sappia che gli addebiti erano fatti a quel magistrato, chiedendo spiegazioni a proposito delle sentenze che egli emanava.

Nell'integrità della sua coscienza, egli sdegnò di dar risposta, in proposito, ricordando che vi sono mezzi legali per impugnare le sentenze innanzi al magistrato superiore, e che di ciò che egli decideva rispondevano le motivazioni delle sentenze medesime.

È bene altresì ricordare alla Camera che la lista di proscrizione che fu fatta, comprendeva non solamente il pretore, ma anche il tenente dei carabinieri, il ricevitore del registro, il segretario della regia procura Ardizzone il quale, malgrado abbia sette o più figli, appena giunto e perchè in odore di opposizione politica, ebbe ordine con telegramma di ritornare all'antica residenza. Quella lista comprendeva pure l'agente delle imposte, il regio commissario, un professore della scuola agraria, e infine il maresciallo dei carabinieri. Era, ripeto, una vera lista di proscrizione che si faceva. (*Rumori*).

Costa, ministro di grazia e giustizia. Quando fu fatta?

Imbriani. Vi ripeto, perciò, signor ministro, che se non sapete tutelare e rendere ragione ai più degni dei vostri dipendenti, non potete parlare più di dignità e di indipendenza della magistratura!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Preghe- rei l'onorevole Imbriani di volermi dire quando fu fatta questa che egli chiama lista di proscrizione.

De Felice-Giuffrida. Alla vigilia delle elezioni amministrative.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ebbene io mi ricordo di una data.

Imbriani. Ve la ricordate?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Sicuro, perchè ho dovuto ben guardare all'opera mia!

Ebbene, se non m'inganno, le elezioni amministrative di Caltagirone avvennero nel gennaio 1897.

Imbriani. Nel febbraio.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Nel febbraio? Tanto meglio!

Ebbene, vuol sapere l'onorevole Imbriani che data ha il decreto di tramutamento da Caltagirone del Galletti? È del 26 agosto 1896. (*Parità — Bene!*)

Io domando che sorta di relazione si possa trovare tra le elezioni amministrative e quel tramutamento! È noti l'onorevole Imbriani che l'inchiesta sul conto del pretore Galletti durava da due o tre mesi! (*Bene! — Bravo!*)

Imbriani. Voi volete confondere le elezioni amministrative con le politiche. Il Consiglio era già sciolto, signor ministro; voi volete confondere; e ciò non sta bene.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io stabilisco le date. L'inchiesta durava dal giugno 1896. La proposta di tramutamento è del 2 agosto 1896 e il decreto di tramutamento è del 26 agosto 1896. Le elezioni amministrative avvennero nel febbraio 1897 e quelle politiche furono nel marzo successivo.

Questi sono dati di fatto.

Debbo poi aggiungere un'altra cosa. Dichiaro, cioè, che la inchiesta fatta intorno al pretore Galletti concerneva unicamente l'andamento esteriore degli affari e non il merito delle sue sentenze. (*Benissimo!*)

In quanto all'onorevole Cottafavi io non avrei parole per consentire con maggiore deferenza in quello che egli ha detto con grande opportunità. Io però gli osservo che il diritto di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato è sancito dalla legge, ed io non posso porvi ostacolo alcuno.

Posso anch'io deplorare le cause di questi ricorsi, ma non li posso impedire. E siccome la discussione del ricorso è avvenuta e si attende la decisione, il meglio da fare, io credo...

Imbriani. Domando di parlare. (*Ooh! — Rumori.*)

Costa, ministro di grazia e giustizia. ...sarebbe l'attendere quella decisione.

Certo anch'io, coll'onorevole Cottafavi, de-

ploro che una questione di diritto, che può essere discutibile, si sia irritata con molte, troppe passioni, in modo da farne una questione di casta e di persone, invece che mantenerla nell'ambito sereno in cui avrebbe dovuto rimanere.

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma vuol parlare per la quarta volta, onorevole Imbriani? Usi un po' di discrezione, la prego!

Imbriani. Mi permetta, onorevole Presidente...

Presidente. Ma no! L'onorevole Lagasi ha chiesto di parlare?

Lagasi. Io ho chiesto di parlare non solamente per rispondere all'onorevole ministro, quanto anche per domandargli se nulla sappia di una proposta di tramutamento del giudice del tribunale di Borgotaro, Arfini avvocato Fermo. (*Rumori vivissimi.*)

Costa, ministro di grazia e giustizia. Si può risparmiare di parlarne perchè io non ne so niente! (*Bravo! Bene!*)

Voci. Basta, basta!

Lagasi. Citerò i fatti... (*Rumori.*)

Presidente. Ma, onorevole Lagasi, è inutile! Quando vedo che la discussione procede in questo modo disordinato, e gli oratori, invece di esaurire la materia che è in discussione, divagano in mille argomenti che non vi hanno alcuna attinenza, io debbo invocare tutto il rigore del Regolamento (*Bene! Bravo!*), il quale non permette ad un oratore di parlare che una sola volta. Altrimenti non la finiamo mai! (*Bene! Benissimo! — Approvazioni.*)

Lagasi. Io ho chiesto di parlare per fatto personale.

Presidente. Lo accenni.

Lagasi. Quanto alla questione dei rappresentanti del Pubblico Ministero presso le preture, io prendo atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli il quale ha ammesso che l'inconveniente da me denunziato esiste.

Non è certamente mio compito quello di studiare i rimedi: è compito suo. Credo quindi, e lo spero, che l'onorevole ministro vorrà mettere tutta la sua intelligenza e tutta la sua attività a contributo per lo scioglimento di questo problema, affinchè la magistratura risponda efficacemente e seriamente all'alto suo ufficio.

Quanto all'altra questione del giudice Ar-

fini mi sbrigo in due parole, non intendendo di stancare la pazienza della Camera.

Il giudice Arfini Fermo è stato traslocato a Borgotaro allorquando agitavasi la questione per le malversazioni del dazio consumo.

Chiamato all'istruzione, dopo avere udito l'avviso del suo superiore diretto, il procuratore generale presso la Corte d'appello, ha creduto di estendere il processo ai civilmente responsabili che erano gli amministratori del Comune. Ora, contro questo giudice il quale ha avuto il coraggio civile di urtare contro una congrega di cointeressati, che aveva spadroneggiato nel Comune da molti anni, e che aveva colla negligenza tollerante a danno della finanza comunale favorito frodi per somme non indifferenti, è stata ed è un'ira di Dio. Costoro (i cointeressati) giovandosi di certe influenze che esercitano presso la procura generale e presso la procura del Re di Parma, tentano oggi di allontanare il giudice Arfini per sostituirlo, si dice, con altro magistrato ad essi più accetto.

Sta intanto questo: che alcuni anonimi si sono mandati non so se al Ministero, ma certamente al procuratore generale della Corte di appello di Parma per colpire l'Arfini nella sua onorabilità, superiore ad ogni sospetto. Cogli anonimi si è denunciato il giudice come prevaricatore per avere accettate somme da un fallito concordatosi coi creditori e da un condannato per calunnia.

I rapporti sono stati comunicati al procuratore del Re ed al presidente del tribunale di Borgotaro.

Ebbene, onorevoli colleghi, tanto il procuratore del Re quanto il presidente del tribunale, fatte le più minute e serie indagini, hanno concluso col dichiarare che le affermazioni contenute negli scritti anonimi non avevano alcuna ombra di verità.

Ora io domando all'onorevole guardasigilli, se sia lecito ai magistrati superiori, i quali hanno l'obbligo di tutelare e di difendere l'inferiore che esercita nobilmente l'ufficio suo, se sia lecito, ripeto, dare ascolto a denunce anonime e fare in base ad esse indagini lesive dell'onore di un magistrato.

Domando se sia così che si vuole tenere alto il prestigio della magistratura. Domando se sia lecito tutto ciò per giovare ad un... ad un partito... (*Vivi rumori*) dirò politico per non usare altro più grave vocabolo.

Presidente. Onorevole Lagasi, Ella aveva detto di esser breve!

Lagasi. Domando se sia lecito ai superiori, in questo stato di cose, di cedere e proporre, sia pure in sedi migliori, tramutamenti che possono assumere il carattere di accondiscendenza ad un partito che non può certamente dirsi benemerito delle finanze comunali.

Non aggiungo altro e finisco per non abusare della benevolenza della Camera e della pazienza del presidente.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Pregherei l'onorevole Lagasi di dirmi se fu tramutato quel giudice.

Lagasi. No, signor ministro, ma so che gli si minaccia il tramutamento (*Commenti*), e desidero, che Ella vegga e provveda secondo giustizia.

Presidente. Onorevole Imbriani, indichi il suo fatto personale. Questa è la quarta volta che parla.

Imbriani. La terza!

Dirò due sole parole. Il signor ministro ha pensatamente voluto confondere il periodo delle elezioni amministrative che fu preparato con lo scioglimento del Consiglio comunale nell'agosto dell'anno passato, con il periodo delle elezioni politiche.

Io ho molto bene distinto i due periodi; nè voglio coinvolgere, signor ministro, l'azione del magistrato, che certamente non entrava per nulla in tutto ciò che fosse movimento di elezioni, come avete voluto farle voi. Io vi ho richiamato, signor ministro, semplicemente sull'azione onesta di questo magistrato e vi ho richiamato unicamente sulle censure che gli si muovevano per le sentenze onestissime che pronunciava; perciò vi ho richiamato dicendo altresì che poco rispetto avevate voi stesso per la magistratura.

Ecco quello che voleva dirvi; se volete rispondermi tanto meglio.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che basti.

Imbriani. Basta, perchè vi trovate dalla parte del torto: è naturale.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 15 in 24,486,298 lire.

Capitolo 16. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,825,000.

Capitolo 17. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000,000.

Capitolo 18. Pigionì (*Spese fisse*), 112,318 lire e 28 centesimi.

Capitolo 19. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 20. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (Art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900) (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 21. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 24,568.

Capitolo 22. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti, lire 432.

Capitolo 23. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 2,000.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Giovanelli, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. Categoria quarta. *Partite di giro*. — Capitolo 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 142,246.19.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice Giuffrida. Non ho che da fare una semplice raccomandazione, del resto ripetuta altri anni, sul fitto dei beni comunali destinati a locali giudiziari.

C'è una lunga vertenza tra il comune di Catania e lo Stato per i locali destinati ad uffici giudiziari; lo Stato ha mostrato di voler essere sollecito a risolvere questa questione, ma finora non l'ha risolta.

Ora io prego l'onorevole ministro di voler sul serio risolvere quest'antica vertenza; la soluzione di essa può molto giovare alle finanze di quel Comune.

Abbiamo molte volte parlato alla Camera, delle condizioni in cui versa il comune di Catania; il ministro si è mostrato allarmato e premuroso ed ha detto di esser disposto a prendere dei provvedimenti di favore.

Ebbene noi rinunciamo a questi provvedimenti di favore, ma desideriamo che i provvedimenti di giustizia non siano rimandati alle calende greche. Vedremo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Costa, ministro di grazia e giustizia. La questione dei locali comunali non ha relazione diretta con questo capitolo, perchè si tratta di locali demaniali.

La questione dei locali, destinati a servizio della autorità giudiziaria, nel momento in cui parliamo, è assai più complessa di quanto Ella può supporre, poichè forse Ella ignora che una parte del palazzo destinato alla Corte di appello minaccia di cadere e che fino ad ora non sappiamo a chi spetti di rimettere quel palazzo in condizioni da poter essere abitato.

Di tale questione me ne debbo necessariamente occupare, ed occupandomene, certamente adopererò quello spirito di equità, che è necessario adoperare tutte le volte che si deve definire una vertenza economica, specialmente con un Comune.

Presidente. Non essendovi altre dichiarazioni, resta approvato il capitolo 24 in lire 142,246.18.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 32,918,784 e centesimi 2.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 27,000.

Totale della parte ordinaria e straordinaria, lire 32,945,784,02.

Partite di giro, lire 142,246.18.

Totale generale, lire 33,088,030.20.

Metto a partito questi stanziamenti.

(Sono approvati).

Discussione del bilancio del Fondo per il Culto.

Presidente. Viene ora il bilancio per l'Amministrazione del Fondo per il Culto.

A questo bilancio vennero rimandati due ordini del giorno, uno dell'onorevole De Cesare così concepito:

« La Camera ritenendo che per venire efficacemente in aiuto del clero povero, occorre procedere, innanzitutto, all'assegnazione definitiva del patrimonio amministrato dal Fondo per il culto, destinando quello proveniente dal clero secolare ad accrescere esclusivamente le congrue parrocchiali ed aiutare i preti poveri, invita il Ministero ad affrettare questa separazione, anche nell'interesse di molti Comuni del Regno.

« E ritenendo altresì che per rendersi conto con esattezza di quanto si è compiuto, dal 1891 ad oggi, nell'amministrazione delle chiese palatine di Puglia, occorre un'inchiesta accurata e severa, invita il Ministero a farla eseguire, ed a presentarne i risultati al Parlamento non più tardi del 31 dicembre del corrente anno. »

Do facoltà all'onorevole De Cesare di svolgere il suo ordine del giorno.

De Cesare. Aderendo ad un gentile invito del ministro dei culti, io consentii di svolgere il mio ordine del giorno, nella parte generale del bilancio, che concerne specialmente l'amministrazione del Fondo per il culto. Non farò una questione di politica ecclesiastica; l'ora, il caldo e l'importanza stessa dell'argomento non lo consentono. Limiterò quindi il mio discorso ai due punti contemplati dal mio ordine del giorno.

Il primo concerne la separazione del patrimonio del Fondo per il culto.

Io ho udito con grande attenzione, e potrei dire anche con uguale compiacenza, la risposta fatta dall'onorevole ministro guardasigilli all'onorevole Villa, il quale l'aveva eccitato a dare, in un certo qual modo, alla politica ecclesiastica del Ministero, un indirizzo più reciso d'opposizione verso la Chiesa.

L'onorevole ministro rispose con quel largo corredo di cultura liberale, che egli possiede; ma io non ne fui pienamente soddisfatto, perchè a me pareva, che tutta la po-

litica ecclesiastica si riducesse per lui a due punti soltanto: curare la condizione del clero povero e delle parrocchie; e mostrare una certa larghezza nella concessione degli *exequatur*.

Quanto agli *exequatur*, io devo rendere giustizia al ministro Costa, come a tutto il Gabinetto: c'è davvero una certa larghezza adesso, riguardo a tali concessioni. E io me ne compiaccio, e spero che questo indirizzo, liberale ed illuminato, vorrà continuare da parte del Governo, parendomi politica illiberale quella che si vagheggerebbe da alcuni, consistente o nel negare capricciosamente gli *exequatur*, o essere molto stitici nel concederli.

Ma dopo aver dato questa meritata lode al ministro, non posso non esprimere la mia meraviglia, quando vedo che per lui, come ho detto, tutta la politica ecclesiastica si ridurrebbe a questi due punti.

Certo, le condizioni del basso clero sono ben tristi, e io non farò perdere tempo alla Camera nel descriverle.

Dico soltanto, che, avendo con la legge del 30 giugno 1892, proposta dal ministro Bonacci, aumentate le congrue parrocchiali a 800 lire, non si è ancora arrivati, sembra impossibile, a dare tale aumento a tutti i parroci, i quali ne avrebbero il diritto.

Alcuni non l'avranno domandato; ma molti di quelli, che l'hanno chiesto, hanno dovuto o farsi raccomandare da troppa gente per raggiungere lo scopo, o soffrire non poche noie e mortificazioni.

Ma, ripeto, non mi fermo su ciò.

Noi dunque, con la legge del 1892, abbiamo non solo dato ai parroci l'assicurazione legale di portare le congrue a 800 lire, ma abbiamo fatto sperare loro aumenti anche maggiori, di 900 e anche di 1000 lire.

Ma, in fatto, che cosa è avvenuto? È avvenuto, che due anni dopo, il Fondo per il culto venne posto nella strana condizione di non poter più mantenere queste promesse, non solo rispetto ai parroci, ma rispetto al clero povero e ai bisogni del culto. La legge del 22 aprile 1894 imponeva al Fondo per il culto di dare allo Stato un contributo di 4 milioni all'anno; e il Fondo per il culto, non avendo tutti questi 4 milioni dai suoi avanzi, veniva obbligato, per la somma che manca, ad alienare tanta rendita sua patrimoniale.

La relazione del direttore generale del Fondo per il culto è chiarissima come è malinconica quella della Commissione del bilancio, la quale, per bocca dell'onorevole Cocco-Ortu, deplora come per effetto di questa legge venga a mancare a quell'Amministrazione ogni mezzo di far fronte a quella, che è la sua missione speciale: cioè attendere alle spese del culto, e migliorare più concludentemente e più umanamente le condizioni dei parroci e del clero povero.

Noi dunque ci troviamo di fronte al fatto, che il Fondo per il culto non può far più nulla per il basso clero, sino al 1898-99. Abbiamo invece una promessa platonica dell'onorevole ministro, che dichiara di voler migliorare le condizioni del basso clero.

Ma perchè questa promessa non sia tutta platonica, vi è bisogno di affermare, fin da ora, che quando saremo alla fine del 1898-99, si avrà il coraggio di opporsi risolutamente alla continuazione di questo triste sistema. Bisogna chiedere invece e ottenere che il patrimonio del Fondo per il culto sia separato. Questo patrimonio è formato per una parte dai beni delle Case religiose soppresse, e per l'altra dal patrimonio del clero secolare. La parte, proveniente dalla manomorta regolare, deve servire per le pensioni dei religiosi soppressi, e il di più dovrebbe andare per un quarto a beneficio dei Comuni, e per tre quarti a beneficio dello Stato. L'altra parte del patrimonio, quella cioè proveniente dalla manomorta secolare, deve essere esclusivamente destinata al basso clero e alle spese di culto. Ogni mutazione o distrazione andrebbe definita con un'espressione molto grave, e che io non voglio ripetere qui.

Or dunque, separiamo, in nome di Dio, questo benedetto patrimonio! Facciamo in guisa che non si ripeta la parola, che mi sussurra insistentemente un egregio collega vicino a me, l'onorevole Donati, il quale parla addirittura di appropriazione indebita da parte dello Stato!

Donati. Ma che?

De Cesare. Egli non voleva forse dirla la grave parola, ma

Voce dal sen fuggita
Più richiamar non vale.

Dunque, quando si parla di appropriazione indebita, bisogna, per debito d'onore, fare in

modo che questa brutta cosa non si perpetui. L'onorevole ministro dei culti riprenda gli studi, che furono fatti prima di lui: studi, intesi a distinguere questo patrimonio, e a fare in guisa che la manomorta regolare, dedotto il fondo delle pensioni, il quale ogni anno si viene riducendo, serva allo Stato e ai Comuni, che vi sono interessati, e non serva esclusivamente allo Stato, e al di là di quanto gli compete!

Lo Stato potrà prendere un buon gruzzolo di milioni, che gli farebbe molto comodo: e i Comuni, nelle condizioni presenti, troveranno una risorsa, che forse non speravano più, o che probabilmente avranno dimenticato. Perchè, se molti nostri colleghi, che rappresentano questi Comuni interessati, si facessero vivi a domandare la separazione del patrimonio del culto, e la stretta e onesta esecuzione della legge del 1866 e di quella del 1867; e se tutti avremo il coraggio di affermare, alla luce del sole, e senza equivoci, questa massima: che il fondo proveniente dal clero deve servire al clero stesso e al culto, noi avremo fatto un gran passo, onorevole ministro, nella via di quella politica ecclesiastica, saggia e liberale, che io approvo, e che voi avete dichiarato di approvare con me.

Passiamo ora ad un altro punto.

L'onorevole ministro disse che egli aveva in animo, non solo di migliorare le condizioni del basso clero per gli assegni, ma anche di diminuire quelle fiscalità, le quali, se rendono un piccolo beneficio allo Stato, procurano danno e fastidi a questa povera gente.

Le fiscalità sono tante, che è inutile ripeterle. Ne accennerò una sola. L'aumento della congrua non è dato alla parrocchia, ma è personale al parroco che lo chiede.

Quando un parroco, che ha avuto l'aumento, viene a morire, o cambia parrocchia, il suo successore deve rifare tutte le pratiche, le quali aveva esaurite il predecessore, per ottenere lo stesso aumento di congrua.

Le pare, onorevole ministro, che questa sia una condizione giusta e umana?

Mi sembra inoltre che sia il caso di diminuire, per quanto è possibile, qualunque contatto, o controversia, fra il parroco e il ricevitore; tra il ricevitore, il quale considera il parroco come un pitocco, e il parroco che vede nel ricevitore il suo tiranno e il suo nemico.

Facciamo in guisa che questo inconveniente sparisca; che il basso clero, il quale è il meno ostile al nuovo ordine di cose...

Voci. È vero! È vero!

De Cesare. ... non ci si renda ostile anche lui, seguitando così in una politica ecclesiastica, la quale non mira a distinguere, ma a confondere, e a mettere contro lo Stato tutta la gerarchia ecclesiastica, dal Papa all'ultimo prete di campagna. (*Bravo! — Approvazioni.*)

Costa, ministro di grazia e giustizia. Non la mia politica!

De Cesare. Distinguiamo, ed abbiamo il coraggio di affermarlo; dopo che avremo distinto, e sulla base della distinzione, avremo inaugurato una nuova politica ecclesiastica, avendo noi, di questa parte, il coraggio di affermarci quello che siamo, veramente conservatori e veramente liberali, noi avremo raggiunto quel tale fine che altri, invece, cercherebbero di raggiungere con le violenze e con le prepotenze. (*Bravo! — Approvazioni.*)

Io credo che da parte del ministro non ci sia difficoltà ad accettare il mio ordine del giorno; ma soggiungo, che se l'onorevole Costa mi facesse dichiarazioni rassicuranti, io non v'insisterei, perchè non l'ho presentato per vanità. L'ho presentato solo per concretare le mie idee, e perchè non si dicesse, che io sono venuto qui a parlare sulle generali, mentre ho proposto qualche cosa di concreto che è nella nostra coscienza, e rappresenta quei doveri di giustizia, che tutti, onorevole ministro, dobbiamo sentire e difendere.

Esaurito questo punto, io verrò alla seconda parte del mio ordine del giorno, la quale è più limitata.

Debbo ricordare, a questo proposito, che pochi giorni dopo che l'onorevole Costa fu assunto al Governo, io, suo vecchio amico, che riconosco il suo animo retto e la sua notevole cultura giuridica, andai da lui e gli dissi: « Veda un poco, onorevole ministro; io non sono deputato, ma sono pugliese, e ho studiata, come sa, la questione delle Chiese palatine, e l'ho trattata in parecchie pubblicazioni; laggiù vi è uno stato di cose, che deve richiamare la sua attenzione di ministro, di giurista, e di uomo di coscienza. Ella indagherà, cerchi di sapere quale è veramente lo stato delle cose in quelle contrade; e dopo avere indagato, provvederà, ne sono sicuro, perchè Ella è uomo onesto. »

Ed il ministro mi assicurò che avrebbe indagato e provveduto. Pochi giorni dopo, tornai da lui, e vi tornai insieme all'onorevole De Nicolò, deputato di Bari, che mi duole non vedere presente; e insieme gli dicemmo le stesse cose. Qui, dissi io scherzosamente, c'è presente il deputato di Bari, e vi è colui, il quale si occupa delle cose palatine di Puglia. Il ministro disse, col suo solito umore giocondo: *Voi venite per San Nicola! — Sì, noi veniamo per San Nicola*, gli rispondemmo. E si ebbe, noi tre, una conversazione arguta ed interessante. D'allora sono passati quindici mesi, e io non ho veduto alcun provvedimento; anzi le cose sono peggiorate. Nel luglio dell'anno scorso, tre mesi dopo quel colloquio, l'onorevole De Nicolò presentò una interrogazione sul fatto, veramente scandaloso, che l'Amministrazione delle chiese palatine cominciava a liquidarne il patrimonio, procedendo alla vendita di alcuni stabili.

A quella interrogazione l'onorevole ministro non poté rispondere, perchè la Camera prese le vacanze, ma non si ottenne neanche l'effetto che l'onorevole De Nicolò aveva sperato presentandola; di arrestare, cioè, l'Amministrazione in quella via, chè anzi essa procedette ad altre vendite in agosto ed in settembre; ed ho qui i bandi relativi.

Si è detto che quelle sono Chiese palatine, e che vanno considerate come demanio della Corona, secondo affermò, con qualche disinvoltura, l'ex ministro Calenda.

Lascio da parte una discussione giuridica su questo punto; ma se anche è così, il demanio della Corona non si può alienare senza una legge; e nessuna legge è stata presentata per autorizzare quelle vendite.

Non si può neppure ammettere, per ipotesi, che quei beni siano proprietà privata della Corona, perchè non esiste successione da una Corona ad un'altra. Le Corone degli Angioini, degli Aragonesi e degli ex Re di Napoli, le quali fondavano e dotavano quelle chiese, e se ne servivano come arma formidabile di politica ecclesiastica, per resistere a Roma e garantire la propria indipendenza, (*Bene!*) non sono paragonabili alla Corona italiana plebiscitaria; nè i diritti regi su quelle chiese sono più diritti inerenti e connessi alla Corona, ma costituiscono dei veri e propri diritti dello Stato.

Ora, avendo voluto trasformare queste

chiese, si sono trasformate senza una legge, senza freno e senza competenza, fino al punto da sconoscere la loro natura giuridica e storica, nonchè la destinazione di quel vistoso patrimonio.

Non dico di voi, onorevole Costa, perchè non ne avete colpa; era tutto compiuto, quando voi saliste al Governo; voi non avete che la responsabilità di non aver fatto nulla in questi quindici mesi. Voi sapete che in Puglia si è costituita illegalmente una amministrazione palatina e laica, detta civile, che fa e disfa a suo beneplacito, senza controllo. Di tale amministrazione, rampollata così improvvisamente, non voglio narrare la storia, perchè dovrei fare dei pettegolezzi. Sono monarchico, e come tale, mi duole di portar qui una tesi, che potrebbe prestarsi a commenti, che respingo da me nel modo più assoluto. Io ritengo, che il Re non abbia avuto e non abbia cognizione precisa di quello che si compiva, si compie e si perpetua in nome suo, non come capo dello Stato, ma come patrono di quelle chiese. I bilanci di questa amministrazione seguitano ad essere segreti; si tratta bene di un patrimonio di dieci milioni, e di un reddito di circa 500 mila lire; si tratta che la tanto vantata trasformazione non ha servito nè a dar lustro a quelle chiese, nè credito e autorità a quel clero, nè vantaggio alla cultura e all'arte; nè ad accrescere le opere di beneficenza che vi sono annesse; ma la rendita serve ad una scuola industriale, la quale, caso strano, non dipende dal Ministero dell'istruzione, nè da quello dell'agricoltura, ma invece, dal Ministero di grazia e giustizia; e a sussidiare qualche opera di carità ed un liceo in Acquaviva delle Fonti, ed un ospizio di poveri.

Non so, ci vedo poco, se è presente l'onorevole deputato di Acquaviva, che potrebbe dare degli schiarimenti...

Nocito. Chiedo di parlare.

De Cesare ... ma è certamente presente l'onorevole Imbriani, il quale nel 1894 interrogava il guardasigilli del tempo circa l'amministrazione di queste Palatine, soprattutto rispetto ad Acquaviva delle Fonti, e ne aveva egli, come ne ebbe più tardi l'onorevole De Nicolò, risposte, che in verità, secondo me almeno, o poggiavano sopra equivoci, o confondevano abilmente cose diverse, o promettevano provvedimenti burleschi.

Ripeto: laggiù è una condizione di cose a cui si deve porre rimedio; e, per far ciò, occorre un'inchiesta, la quale accerti la vera situazione delle cose, e spieghi come sia avvenuto che un Commissario, mandato dal Governo, da prima come oscuro ispettore per comporre alcune contese giurisdizionali, poi come inquisitore, infine con pieni poteri, sottoponesse a mano regia quell'immenso patrimonio, ne prendesse possesso, e iniziasse, violentemente e incompetentemente, novità organiche, le quali distruggevano la natura stessa di quelle storiche chiese.

Queste chiese divennero in breve una dipendenza, meno che di Lei, onorevole ministro, (di lei apparentemente), ma in sostanza una dipendenza di un altro potere, che non si discute e non voglio per ora svelare.

È avvenuto che sono stati mandati via canonici e beneficiati minori, senza far loro un processo, senza una inchiesta, senza chiamarli a discolarsi di colpe immaginarie. Furono licenziati bruscamente, da un giorno all'altro. Ma v'ha di più: c'era un Gran Priore, eccellente prelato. Ebbene, poichè egli non era nelle grazie di chi era divenuto arbitro assoluto di quelle chiese, si ricorse, per allontanarlo, ad un nuovo mezzo, a quello di pensionarlo per mandarlo via. Gli assegnarono dunque 6,000 lire di pensione e si nominò un altro Gran Priore, il quale si sentì, dopo poco tempo così umiliato della posizione fattagli, che un giorno mi disse: « io voglio finirla, io voglio essere indipendente e sono un uomo onesto; andrò al Quirinale a dire a Sua Maestà il Re quale è la mia situazione umiliante, di fronte alla nuova amministrazione civile; preferisco rinunziare a questo posto, che rimanervi con mio disdoro. »

Io non ho saputo più nulla dal nuovo Gran Priore, ma so che queste dichiarazioni, da lui fatte a me ed all'onorevole De Nicolò, non le ha mantenute; egli si è acconciato invece alla comoda e gioconda sinecura, che non gl'impone neppure l'obbligo della residenza!

E così la basilica di San Nicola ha oggi un prelato in pensione, ed un prelato effettivo, con uno scettro di canna fra le mani, docile, anzi passivo strumento della nuova amministrazione, così detta civile.

Che differenza dal tempo, in cui il Gran Priore di San Nicola di Bari era un'alta dignità indipendente; era il grande scudo ec-

clesiastico dei re di Napoli contro le pretese della Chiesa romana!

Ebbene, oltre questo che ho detto rispetto al Gran Priore, c'è il fatto di quegli altri membri del clero palatino, che furono messi in pensione. Ma, onorevole ministro, Lei è più giurista di me, e sa benissimo che il beneficio canonico dura finchè dura la vita di colui che ne è investito, o finchè costui non se ne renda indegno, e l'indegnità sia accertata con regolare processo. Che i nuovi tempi debbano snaturare perfino il beneficio canonico, da mandar via i beneficiati o metterli in pensione così per brutale capriccio, è stato, onorevole ministro, tale uno scandalo, che nell'interesse delle istituzioni e nell'interesse della Monarchia, deve finire al più presto.

Non ho altro da dire, perchè non voglio più oltre abusare della benevola indulgenza della Camera. Domando scusa se mi son lasciato trasportare a tenere un linguaggio, forse un po' vivace, ma schietto e corretto, com'è nelle mie abitudini. Attendo dal ministro risposte oneste ed esaurienti, in seguito alle quali potrò dirgli se persisto o no nel mio ordine del giorno. (*Bravo! Bene! — Approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Bovio, di cui dò lettura:

« La Camera, invitando l'onorevole ministro di grazia e giustizia a limitare il numero esorbitante delle mense vescovili, volgendone il risparmio a beneficio del clero povero, passa all'ordine del giorno.

« Bovio, Barzilai, Garavetti, Mirabelli, Bosdari, Vischi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Dirò pochissime parole. Me ne dà voglia il discorso dell'onorevole De Cesare. Egli ha domandato se il deputato di Acquaviva delle Fonti era presente, ed ha ricordato un'interrogazione dell'onorevole Imbriani del 1894; ma non ha ricordato un'altra cosa, ed è che la questione di venire in aiuto del clero inferiore non è nuova alla Camera italiana; è stata qui altre volte sollevata da me (ed io oggi sono lieto dell'aiuto suo, però con diversità di propositi, dall'amico Vischi e da altri deputati.

Ma la differenza è semplicemente questa, che nel discorso dell'onorevole De Ce-

sare mi par di vedere un sottinteso, la conciliazione.

Di questi sogni non ne feci mai.

Sono lieto, ripeto, del suo aiuto, ma il sottinteso proposito è diverso. Libera la Chiesa, onorevole De Cesare; libero lo Stato! Ciascuno dei due grandi istituti nel campo suo.

Onorevole ministro, io so che con Lei è difficile contendere. Ma neppure a Lei, signor ministro, è facile serbare a lungo quel metodo di lotta che vince l'avversario, non vince la quistione, la quale, dopo il duello, risorge tale e quale.

Non è nuova, io diceva, questa mia proposta alla Camera, in favore del proletariato della Chiesa; è uno dei punti che derivano dal mio modo di vedere la politica ecclesiastica.

Nella Chiesa accade ciò che in tutti gli altri ordini: la Chiesa è ricca, dispone di mezzi considerevoli spirituali e materiali, ve ne accorgete più tardi; ma il clero inferiore è povero; e qualcuno di questi preti poveri si è rivolto anche a me, che non sono uno stinco di santo. (*Si ride*). Tutt'altro.

Questo a me dovrebbe importar poco; dovrei dire: se la sbrighino tra loro. Ma positivamente non posso dire così. Per dire a tanti: *non vi fate preti*, bisogna ignorare l'organismo sociale. Politicamente debbo esaminare se vi sia anche in questa faccenda una funzione di Stato.

Certo, noi abbiamo in Italia un numero di vescovi assai più grande che in ogni altro paese cattolico; abbiamo che le loro mense vescovili salgono ad una media che farebbe contento ogni vecchio barone; abbiamo giù un numero grandissimo di preti che quando qualche giorno non arrivano a rinfrescare l'anima di un morto non fanno come riscaldare il loro corpo; ed abbiamo più su i diritti dello Stato, che può scemare il numero delle mense vescovili, coi mezzi che lo Stato possiede.

Dunque è il caso di ripetere: se può, deve.

Deve, perchè viene a diminuire il numero di nemici potenti allo Stato; deve, perchè volgendo a beneficio del clero povero le mense risparmiate, disarma una parte del clero e lo mette in grado di avvertire gli effetti della vita nazionale; deve, perchè dovunque penetra l'equità entra insieme il diritto di far valere le leggi proibitive contro le monacazioni e le abolite corporazioni che risorgono tutte; deve, per tante altre ragioni che non

si dicono, ma che il vero uomo di governo coglie a volo.

E qui mi piace ripetere un aneddoto che altra volta ricordai alla Camera:

In una chiesa di Napoli il clero superiore chiedeva atto di genuflessione dal clero inferiore; negava il clero inferiore prestare quest'atto di genuflessione nel presbiterio. Il clero superiore era difeso da un avvocato insigne, cospicuo, antenato del nostro Imbriani, quel Poerio che fu tanta parte della gloria nostra!

Il clero inferiore era difeso da un altro valente giurista, Pasquale Borrelli, il quale, così cominciava dinanzi al magistrato la difesa sua: « Caso strano, o giudici, oggi si presenta innanzi a voi. Ministri di Dio nel tempio di Dio chiedono atti di genuflessione da loro fratelli. Eppure gli uomini in tre luoghi sono tutti eguali: nei cimiteri innanzi all'unità della morte; nei tribunali dinanzi all'unità della giustizia, e nelle chiese innanzi all'unità di Dio. »

E come — disse un vicino — tu profondo pensatore materialista ed ateo hai potuto proferire quelle parole?

Ed egli al vicino: « Sapete che la difesa del clero inferiore è una delle prime necessità della politica italiana, convenendo spezzare la gerarchia. »

Questo io ripeto a voi, onorevole ministro, che se il mio ordine del giorno accetterete, più che un giurista valente come siete, vi dimostrerete un uomo politico ed un uomo di governo. (*Bravo! — Approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Ho chiesto di parlare, mentre l'onorevole De Cesare svolgeva il suo ordine del giorno e ricordava il mio nome.

La questione da lui trattata non è nuova, perchè fu già sfiorata in questa Camera, in seguito ad una categorica interrogazione rivolta da me e dall'onorevole Imbriani al guardasigilli del tempo, e fu poi riprodotta ed accennata non so in qual'altra occasione dall'onorevole De Nicolò.

Oggi sono lieto che questa questione sia stata ripresa da un geniale cultore della politica ecclesiastica, soprattutto nella sua attinenza colla questione delle Chiese palatine pugliesi.

Dirò anche io il mio pensiero e, non per invitare il ministro guardasigilli, come pro-

pone l'onorevole De Cesare, a fare una inchiesta, ma per eccitarlo ad essere geloso osservatore delle norme di diritto in questa materia. Io non potrei associarmi alla domanda d'inchiesta dell'onorevole De Cesare, perchè si sa bene come finiscono tutte le inchieste, e perchè oramai proprio c'è poco da inquire. I fatti sono quelli che sono. Le Chiese palatine con le annesse e ricche cappelle dovute alla carità e religione di privati fondatori sono in mano del Governo e della Regia Casa, che d'accordo ne amministrano i beni. Io credo che bisogna ora una buona volta tornare ai principî di diritto su questa materia, e togliere il male dalla radice.

D'onde è venuto questo stato anormale delle cappelline palatine? Il ministro guardasigilli lo sa meglio di me; nella legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico non si fece alcuna parola degli Istituti ecclesiastici che andavano sotto nome di Chiese palatine, nè furono regolati i loro beni; e parve per un momento fortuna, perchè i oittadini pugliesi che nelle dotazioni di questi Istituti avevano la speranza di trovare un giorno il salvadanaio dei padri loro, stettero ad aspettarlo confidando che spuntasse l'alba di questo giorno, e salutarono come un trionfo la sentenza della Corte di cassazione di Roma, che aveva respinto le pretese del Demanio, tendenti ad incamerare quei beni.

È accaduto però che i canonici palatini da Scilla sono cascati in Cariddi, e che si videro un giorno ridotti a mezza razione, ad un quinto di razione, dopo che una *mano regia* prese possesso di quei beni per amministrarli. Questo stato di cose dura da molto tempo ed oramai può dirsi definitivo. Anzi in tutti i decreti si comincia dal dichiarare l'assoluto diritto della Corona sui beni delle Palatine pugliesi.

Ora ciò non è esatto. Queste Chiese palatine non sono parte del demanio della Corona, poichè i beni del demanio della Corona devono essere stabiliti e dichiarati tali per legge.

Il Demanio della Corona è la dotazione immobiliare della Corona, come la lista civile ne costituisce la dotazione mobiliare. Fu una legge, quella del 16 marzo 1850, la quale disse nell'articolo 1: « La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo regno ai termini dell'articolo 19 dello Statuto si com-

porrà d'un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili, e della corrisponsione di un'annua somma delle finanze dello Stato. » L'articolo 2 della detta legge soggiunge che la « dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fabbricati, i terreni indicati nell'elenco segnato A unito alla presente, che sarà vidimata dal ministro segretario di Stato delle finanze. »

È accaduto più volte, che la dotazione immobiliare della Corona abbia dovuto essere variata, ed è intervenuta sempre una legge dello Stato. Così nella legge del 26 agosto 1868, del 20 maggio 1872 e del 26 aprile 1888 la quale ultima dice nell'articolo 5: « Restano in vigore le disposizioni della legge 16 marzo 1850, in quanto dalle leggi successive e dalla presente non sieno modificate. » In tutte queste leggi non si parla punto dei beni delle Palatine Pugliesi, mentre si parla della Basilica di Superga e dei suoi beni e della regia Chiesa di San Lorenzo con le fabbriche attigue. Egli è vero che il Principe non ha mai cavato profitto da questi beni; ma ciò non muta la quistione, e potrebbe venire un altro Principe, che non la intendesse come la intende Umberto I.

Molto meno poi questi beni sono beni del patrimonio privato del principe. E qui fa uopo osservare, che il patrimonio privato del Principe non è un demanio, come il demanio dello Stato e quello della Corona. Il patrimonio privato del Principe è quello che il Principe possiede come un cittadino privato, alla stregua di tutti gli altri; e che può alienare, vendere, comprare, e sui quali può fare tutti gli atti della vita civile, come qualunque altro cittadino: mentre i beni del demanio dello Stato, ed i beni del demanio della Corona, che è la più grande istituzione d'uno Stato monarchico, non possono essere alienati che in forza d'una legge, o secondo una legge. Per lo contrario i beni delle Chiese Palatine sono beni di enti che si chiamavano palatini, a titolo d'onore; quando, cioè, i Principi si compiacevano di salmodiare coi preti nelle chiese, e si onoravano anche del titolo di canonici. Infatti Carlo d'Angiò fu insignito del titolo di canonico della Chiesa Palatina di San Nicola di Bari, ed il suo nome si trova nell'elenco dei canonici di quella Chiesa e da lui hanno pure avuto questo titolo i re dell'ex reame delle Due Sicilie.

Nè so se questo titolo possa pure competere

ad Umberto I, Re d'Italia, nella quale si trasfuse la monarchia siciliana.

Imbriani. Anche adesso è priore!

Nocito. Mi dispiace che questi canonici non abbiano usato nel cerimoniale ecclesiastico le debite forme non solo verso il loro Re, ma verso il loro collega in occasione del matrimonio ecclesiastico del Principe ereditario, celebrato in Roma con l'assistenza dei canonici palatini. È meglio tirare un velo sopra questo punto. Tutti c'intendiamo e comprendiamo le ragioni, per le quali ancora una volta sia necessario di portare la falce alla radice. (*Bravo! Bene!*)

Noi abbiamo bisogno di buoni e piccoli agricoltori e non di certi canonici, che nell'ora solenne delle gioie nazionali ripetono a bassa voce, quasi per paura di farsi sentire, il nome del Re e dell'Italia!

Ma, tornando ai beni, se essi non sono nè beni dello Stato in genere, nè beni dello Stato applicati al lustro e decoro della Corona; se non sono beni privati del Principe, resta che siano beni di enti ecclesiastici non soppressi, che avrebbero dovuto seguire la sorte di tutti gli altri beni, e di tutti gli altri enti ecclesiastici, se la legge comune li avesse preveduti; in modo che in mancanza della legge generale eversiva dell'asse ecclesiastico si debba ora pensare a fare una legge speciale. Io riconosco che le cose non potevano stare, com'erano una volta; ma riconosco pure che non può nemmeno durare lo stato presente delle cose, perchè non risponde alla condizione giuridica ed alle aspirazioni dei pugliesi.

È necessario, torno a dirlo, che si faccia una legge speciale, la quale risponda alla legittima aspettativa dei cittadini, che vedono ora il loro territorio quasi interamente occupato dal patrimonio di queste Chiese, come Acquaviva delle Fonti e San Nicandro di Bari.

Lo stato presente non può durare perchè doveva essere di sua natura provvisorio. Lo stato presente derivò dal fatto che il prelado di Acquaviva, un prelado reazionario, voleva fare man bassa su tutti e su tutto, accumulando rendite non già per fondare un ospedale, od un asilo per l'infanzia abbandonata o per i vecchi impotenti al lavoro, ma per creare nel centro delle Puglie un seminario tomistico, con lo scopo di agguerrire i preti

contro lo Stato, con la teologia di San Tommaso d'Aquino.

Giungevano dall'altro canto reclami continui contro il modo di vivere dei canonici, e sulla necessità che una parte delle loro rendite fosse rivolta a scopi civili ed alla soddisfazione di locali bisogni.

Il ministro di grazia e giustizia credette opportuno di sottoporre alla firma del Re un Decreto, pel quale tutti questi beni delle Chiese Palatine pugliesi vennero sottoposti alla Mano Regia.

La Mano Regia è una specie di amministrazione giudiziaria, che non può durare che poco tempo, e cioè fino a che il male dura; in modo che riparato il male deve riprendere il suo corso il diritto comune. Invece è accaduto che la Mano Regia continua e continuerà per un pezzo.

De Cesare. E senza alcun controllo!

Nocito. Certo è che l'amministratore si è col lungo tempo convertita in proprietaria; che oramai si vendono i *beni* e si fanno *bandi* con le condizioni della vendita approvate dal ministro di giustizia come se il Governo o la Corona non fosse più che un semplice amministratore o un curatore che tiene il figlio prodigo sotto tutela. Qui si tratta di dominio assoluto: del *ius utendi et abutendi*. Ora io domando: chi è il proprietario? Lo Stato? Ma i beni palatini non sono beni dello Stato. La Corona? Ma nessuna legge li annovera tra i beni della Corona. Il principe nel suo privato? Ma egli non ne gode e non ne vuole godere, e non li ha mai considerati come parte del suo patrimonio privato.

Chi vende dunque, onorevole ministro di grazia e giustizia? E come si possono vendere senza una legge i beni della Corona o dello Stato, se questi beni allo Stato o alla Corona, come si dice, appartengono? Ella, onorevole ministro, vede passare tutti questi atti di vendita sotto gli occhi, senza che l'assalga un dubbio ed uno scrupolo, che il Parlamento c'è in Italia per qualche cosa. Ella, sommo giurista, chiude gli occhi come chiude le orecchie ai clamori dei poveri cittadini di Bari, di Acquaviva e di Altamura, i quali attendevano, che se la manomorta dei beni di queste chiese doveva diventare una mano viva, la vita, con la vendita e la circolazione dei detti beni doveva rifluire al cuore di questa Provincia, e doveva servire a

fare risorgere l'agricoltura, come è avvenuto in buona parte per tutti i cittadini d'Italia.

Un siffatto stato di cose non si può assolutamente tollerare.

Non soltanto si fanno atti di proprietario da chi tale non è, ma si sovvertono tutte le leggi relative ai benefici ecclesiastici; perchè non solo si mettono i canonici in disponibilità ed a riposo, come se fossero impiegati di Casa Reale, ma si sospendono e si destituiscono. E si noti che tra questi canonici ci sono di quelli che hanno giurisdizione spirituale, perchè i capitoli delle chiese di Acquaviva delle Fonti e di Altamura sono capitoli cattedrali, i quali assistono un prelado nell'esercizio della sua giurisdizione vescovile nei territori delle due città.

Così, a mo' d'esempio, il canonico penitenziere, che ha speciali uffici parrocchiali in un capitolo. Come si può fare e disfare quando si tratta non già d'impieghi civili, ma di benefici ecclesiastici? Come si può senza una legge accrescere o diminuire un capitolo, e retribuirlo con un salario, quasi che il clero palatino fosse una prima forma di clero salariato? I canonici erano troppi, lo so, e troppo grasse le loro prebende; ma al male doveva provvedersi per legge, e con l'intento civile di fare tutto ridondare a beneficio delle popolazioni.

La prego quindi, onorevole ministro, con quel senso del diritto che le è proprio, di portare la sua attenzione su questa questione. È necessario uno stato normale di cose conforme alle leggi fatte o da farsi. Noi, deputati pugliesi, non possiamo continuare a tenere insoluta sulle braccia questa questione, aspettando il giudice che la deve decidere e che non si trova mai. Noi non possiamo continuare ad essere sordi alle querimonie dei nostri elettori, i quali, che giova il dissimularlo? vedono di mal'occhio questa amministrazione, che costa molto mentre poi si lesinano i sussidi a poveri operai privi di lavoro, e si mandano in Acquaviva cinquanta lire ad un'associazione di musicanti composta di quarantadue persone, che le ha respinte per atto d'usciera preferendo la fame alla umiliazione. Si è fatto, è vero, e si mantiene una scuola d'arti e mestieri in Bari, ma non c'era il bisogno di accrescere il numero degli operai disoccupati, mentre si sentiva il bisogno di venire in aiuto alla popolazione agricola sofferente. Sorge, è vero, in Acqua-

viva un ospizio per i vecchi, e di ciò va data lode, ma ciò credo non abbia assorbito le diciassette parti sulle trenta delle rendite nette, che il decreto 5 dicembre 1889 serbò annualmente a bisogni di culto e beneficenza civile.

Onorevole ministro, ormai non è più il caso di fare appello alla beneficenza, ma alla giustizia; io mi aspetto da Lei un provvedimento che non sia una inchiesta (mi duole in ciò, lo ripeto, di non essere d'accordo col l'onorevole De Cesare), ma che sia una legge, la quale abbia la potenza di far trionfare il diritto e la giustizia. Ella si ricordi, onorevole ministro, che prima di essere ministro della grazia e delle compiacenze è ministro della giustizia! (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. La parte giuridica di questa questione è stata trattata in modo così ampio dal deputato Nocito che non mi tratterò intorno ad essa. È evidente che, se queste chiese formassero parte del demanio della Corona, sarebbe stata necessaria una legge per alienare i loro beni; e che, se dovessero considerarsi come incluse nella legge generale eversiva dei beni ecclesiastici, avrebbero dovuto avere una sorte affatto diversa.

Esaminerò soltanto lo stato di fatto, come lo esaminai altra volta.

Un bel giorno l'amministrazione della Corona si impossessò di questi beni, e mandò un commissario straordinario, il quale cominciò con incamerare quasi un mezzo milione e con mandarlo a Roma.

Mi si dirà che, appena annunziato il fatto, fu comprata della rendita pubblica, e che una parte di quel danaro si spende per una scuola commerciale recentemente fondata; ma faccio considerare che la condizione giuridica delle chiese palatine era un misto di diritti feudali e di diritti municipali, e che anche i comuni di Acquaviva delle Fonti e di Altamura ci sono interessati.

Si è cercato di transigere con questi Comuni: ma essi non avevano il diritto di transigere come d'altra parte l'ente giuridico, che avrebbe transatto, non esisteva e poteva esistere.

E così si venne ad una situazione assolutamente extra-legale. Come bene osservava il deputato Nocito, si vende, si affitta,

si fanno tutti gli atti dominicali senza che il domino vi sia effettivamente.

Ma il deputato Nocito domandava: Chi vende? E io vi domanderò: chi tormenta? Oltre ad aver violati i dritti dei Comuni si tormentano spietatamente tutti coloro, che conducono in affitto terre e case, appartenenti a questo patrimonio.

L'amministratore della Corona specula perfino sul sentimento degli affittuari delle case, i quali credono che, alloggiando nelle case di San Nicola, sia meglio tutelata la loro salute.

Ora l'amministrazione dice loro: Volete alloggiare nelle case di San Nicola? Pagate di più. E così estorce un fitto maggiore alla povera gente.

L'amministrazione dei canonici, invece, era più umana; tollerava i ritardi dei pagamenti, esonerava da alcuni pagamenti, e nelle annate cattive condonava una parte dei fitti.

Adesso non più; immediatamente si fa il precetto, poi si procede al sequestro, e si va innanzi cogli atti coattivi.

Molta parte di queste rendite veniva erogata in elemosine e in sovvenzioni; or tutto questo è cancellato: i poveri sono defraudati. Un'altra parte era destinata a casi speciali; per esempio, nell'inverno veniva una grande nevicata, e i canonici prendevano braccianti senza lavoro e li impiegavano a sgombrare la neve dando loro l'emolumento che meritavano.

Adunque sono stati lesi tutti i diritti e degli infelici cittadini e degli stessi corpi morali. E credete pure, signor ministro (questo non dovrei dirvelo, ma ve lo dico per spirito di equità), credete pure che tutti questi atti coattivi compiuti in nome della Corona non fanno che accumulare ire e odî contro la Corona stessa. Perchè i percossi non distinguono; essi dicono: tutto questo male ci viene dalla Corona; sono ordini superiori. Questo vi dico nell'interesse stesso delle vostre istituzioni. Perciò mi unisco con tutta l'anima, dinanzi al diritto violato, alla proposta del deputato Nocito, perchè cessi quell'amministrazione, che soltanto *pro tempore* può essere concessa alla Corona. Quei beni sono dello Stato e devono ritornare a beneficio dei poveri designati dalla istituzione stessa.

Spero che questo unanime consenso della Camera, il quale si fonda su sentimenti di giustizia e sul diritto, sarà compreso dal potere esecutivo, il quale prenderà i provvedimenti necessari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Risponderò immediatamente alla questione più ardente, a quella elevata dall'onorevole De Cesare intorno alle Palatine di Puglia e confortata dai discorsi degli onorevoli Nocito ed Imbriani. La questione è certamente grave e delicata dal momento che tre onorevoli deputati, appartenenti a tre diverse parti della Camera, sebbene provengano dalla stessa regione, si trovano d'accordo nel lamentare una condizione — non so se di diritto o di fatto, questo lo vedremo poi — che a loro sembra irregolare.

La questione è grave e delicata, in quantochè due oratori, i quali hanno trattato la questione giuridica, hanno esposto due tesi che sono inconciliabili fra loro. L'onorevole De Cesare ha sostenuto che il patrimonio delle Palatine è demanio della Corona, cioè quasi lista civile; mentre l'onorevole Nocito, combattendo, secondo me, con validissimi argomenti, la tesi dell'onorevole De Cesare, non è giunto ad una conclusione precisa e, procedendo per esclusione, ha detto che non sono nè demanio della Corona, nè lista civile, nè demanio dello Stato, nè patrimonio personale del Re: dunque debbono essere (egli ha detto) beni ecclesiastici.

Ma disgraziatamente contro queste tesi vi è tutta una serie di sentenze, le quali sono venute ad una conclusione che nessuno ha accennato. Queste sentenze, di diverse Corti e Tribunali e della Cassazione di Roma, hanno deciso che i beni delle Palatine, sono beni patrimoniali non del Re ma della Corona. (*Interruzione*).

Questa è la situazione giuridica che risulta oggi dai giudicati. I giudicati nè li faccio io, nè li discuto, li prendo come sono...

De Cesare. Sono deplorabili.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Lo saranno, onorevole De Cesare, ma io non li discuto!

Nocito. Sono deplorablevolissimi!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Saranno o non saranno deplorabili: io da questo banco non li giudico, esamino la condizione giuridica che deriva da questi giudicati che tutti dobbiamo rispettare, e mi limito a studiare se questa condizione giuridica sia tale da esigere provvedimenti di qualsiasi ordine, anche eventualmente legislativi.

Questa è la situazione giuridica alla quale noi oggi ci troviamo davanti. Ora, in esecuzione di questi giudicati è intervenuto tutto un ordinamento, che sarà buono o cattivo (io adesso non lo debbo giudicare), ma è un ordinamento che giuridicamente esiste, che fu riconosciuto senza alcuna contestazione davanti alle autorità giudiziarie in tutte le controversie che vi poterono essere fra il patrimonio e i terzi, e che il ministro doveva osservare ed eseguire.

E qui mi accade di prendere atto di una dichiarazione fatta dall'onorevole De Cesare e di ripetere, per mia parte, con maggiore vigore l'affermazione stessa.

La Corona, in tutti i provvedimenti coi quali venne ordinato il patrimonio delle Palatine, fu assolutamente estranea. Direi — se potessi dirlo con tutto il rispetto che noi tutti dobbiamo alla Corona — che di tutto questo è insciente: dico, anzi, che giuridicamente ne è insciente.

Aggiungo un'altra affermazione: ed è questa, che dal tempo in cui si è preso possesso, in seguito alla sentenza del 1875, dei beni delle Palatine, la Corona non ha mai profittato, anzi non ha mai voluto profittare di quei beni: ha protestato sempre di non voler ingerirsi menomamente in tutto ciò che riguardava quella Amministrazione: e tutto ciò che si fa, se si fa in nome della Regia Delegazione, è ricoperto completamente non dalla responsabilità della Corona, ma della responsabilità del ministro della grazia e giustizia.

De Cesare. Pubblichiamo allora i bilanci perchè se ne possa discutere!

Imbriani. Presenti i conti, dice bene il deputato De Cesare!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ora questa condizione di cose è buona o cattiva?

L'onorevole Nocito dice che sono beni ecclesiastici. Io non so quale vantaggio potrebbe derivarne alle popolazioni di cui egli s'interessa, poichè se dovesse prevalere questa tesi, bisognerebbe presentare una legge la quale provvedesse per questi beni ecclesiastici in quel modo stesso nel quale fu provveduto per tutti i beni ecclesiastici del Regno.

Ora, questo l'onorevole Nocito certo non vuole: ma egli non può pretendere che ai beni ecclesiastici delle Chiese Palatine si faccia un trattamento diverso da quello che fu fatto per tutti i beni ecclesiastici. Dunque la tesi

dell'onorevole Nocito è una tesi che può essere giuridicamente fondata, ma che è pericolosa e credo sia bene ponderarla molto prima di venire a difenderla, e soprattutto prima di fondare su di essa un disegno di legge.

L'onorevole De Cesare è molto più pratico nella sua proposta; egli chiede che intorno a quest'amministrazione si faccia la luce; chiede che si proceda con certe norme nella amministrazione stessa.

E qui cade a proposito di parlare della unica responsabilità che io possa avere in quest'amministrazione, perchè di tutto ciò che ha formato argomento delle censure dell'onorevole Nocito e dell'onorevole De Cesare io non rispondo affatto, trattandosi di atti, di ordinamenti, di decisioni le quali risalgono a molti anni sono. Quindi la sola responsabilità che ho è questa: di aver permesso che, durante la mia amministrazione, si vendessero dei beni che appartenevano alle Chiese Palatine. Sì, furono venduti per circa lire venti mila; ma, intendiamoci bene, non per distrarne il prezzo. Io non ho sott'occhi i conti e non posso citare cifre precise; ma posso assicurare che se questi beni furono venduti, ciò non fu per distrarne il prezzo, bensì per impiegarlo in altro modo più utile alle stesse Chiese Palatine. Dimodochè oggi noi abbiamo una rendita non diminuita ma aumentata di fronte a quella che esisteva al tempo in cui si prese possesso dei beni, sebbene tutti sappiano che il patrimonio immobiliare renda oggi assai meno di quello che rendeva una volta.

Ma torniamo all'onorevole De Cesare: egli domanda un'inchiesta, ma più specialmente domanda che il ministro si occupi delle condizioni delle Chiese Palatine e provveda a soddisfare i voti di quelle popolazioni.

Veramente io aveva già promesso all'onorevole De Cesare, quando non era ancora deputato, di procedere a questi studi, e debbo confessare che non li ho ancora compiuti. Non è già che io non abbia studiato: ho studiato, ma non ho ancora presa una deliberazione definitiva, perchè, quando si tratta di questioni assai delicate, nelle quali sono in giuoco tanti interessi, e diremo anche tante passioni locali, è necessario procedere con grande ponderazione per non prendere deliberazioni, le quali possono riuscire contrarie al sentimento pubblico.

Ma se l'onorevole De Cesare vuole delle

dichiarazioni più esplicite, io sono anche disposto a dargliele.

Io, amministratore, non intendo modificare la condizione giuridica dei beni delle Palatine, quali risultano dalla *res iudicata*; nè io nè Lei, sono convinto penseremmo a modificare quello stato di cose.

Ma io ho bensì intenzione di prendere in esame tutti quei regolamenti, che furono fatti, credo nel 1892, per dar loro, da un lato, un carattere un po' più conforme al sentimento pubblico, per far emergere, dall'altro lato, più di quello che non emerga, il carattere ecclesiastico, religioso degli enti ora esistenti, che hanno preesistito alle sentenze del 1875: vorrei cioè studiare se sia possibile emancipare lo svolgimento della azione religiosa da tutto ciò, che si riferisce alla amministrazione dei beni, e cercare di fare in modo, che ciò, che è destinato a fini civili di beneficenza e di utilità pubblica, sia distribuito con piena cognizione di causa, con garanzie circa la utilità dello scopo, con sicurezza della erogazione; in modo che il Governo sia in grado di prendere delle deliberazioni veramente utili ed efficaci per il pubblico bene.

Se l'onorevole De Cesare si accontenta di queste mie dichiarazioni, se l'onorevole De Cesare si ritiene soddisfatto della promessa, che io gli faccio di rendere pubblici i bilanci ed i rendiconti, credo che possa ritirare il suo ordine del giorno; e aggiungersi a me per studiare la vera posizione giuridica di questi enti palatini; e vedere se vi possa essere ancora qualche cosa di utile da fare.

Spero che l'onorevole De Cesare e l'onorevole Nocito si vorranno dichiarare soddisfatti.

Non so che cosa dirà l'onorevole Imbriani, per la parte che riguarda l'amministrazione. Io veramente non saprei come rispondergli, intorno a queste, che egli chiama vessazioni, che si fanno dagli amministratori.

Questo esce dalla possibilità di ogni cognizione mia...

Imbriani. Se siete voi che coprite!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Se venissi a cognizione di abusi, può essere certo l'onorevole Imbriani che, come in altri casi non mi sono rifiutato, non mi rifiuterei per gli enti palatini di investigare e di rendere giustizia.

Imbriani. Si è detto anche qualche anno fa!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Io non era ministro.

Imbriani. Non c'eravate voi, ma c'erano gli altri e non se ne sono occupati.

Presidente. Ma non interrompa!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ma v'è un'altra parte di questa discussione, nella quale hanno interloquito l'onorevole De Cesare e l'onorevole Bovio. Ambedue si trovano d'accordo in un concetto fondamentale, cioè che la politica ecclesiastica, anche nei riguardi economici, deve essere diretta a migliorare le condizioni del basso clero.

Su ciò l'accordo fra gli oratori è completo.

Io mi permetto di aggiungere però, che questo concetto stesso io esposi rispondendo all'onorevole Villa...

De Cesare. Ed io l'ho applaudito.

Costa, ministro di grazia e giustizia ... per cui siamo in tre ad essere d'accordo; cioè i due oratori che hanno parlato dai due lati estremi della Camera, ed io che parlava in nome del Governo: ma v'è una divergenza quanto ai modi.

L'onorevole De Cesare, forse un po' suggestionato dall'atmosfera calda che purtroppo si respira qui, ha avuto delle parole un po' severe per quello che riguarda il modo di assegnare le congrue ai parroci; ed ha qualificato di appropriazione indebita quell'assegno di 4 milioni che, con una legge, si è posto a carico del Fondo per il culto.

Per ridurre la cosa ai veri termini, senza discutere se la legge sia stata più o meno opportuna, dovendola ritenere opportuna dal momento che il Parlamento l'ha approvata, io mi limiterò a dire che non è un'appropriazione indebita, ma è puramente un'anticipazione, la quale avrebbe dovuto essere accompagnata da altre anticipazioni...

De Cesare. In certi limiti.

Costa, ministro di grazia e giustizia. ... e se l'onorevole De Cesare conosce le relazioni fatte da me del bilancio di grazia e giustizia al Senato, avrà veduto che io dissi sempre che, di fronte a questi 4 milioni anticipati allo Stato, si doveva cominciare a dare almeno qualche assegno per quanto riguarda il quarto che è dovuto ai Comuni.

De Cesare. Sì, nel '90 chiedeva la presentazione della legge, in base all'articolo 18 della legge sulle guarentigie, e credeva ma-

tura la cosa; oggi dopo altri sei anni la crede acerba ancora.

Presidente. Ma non interrompa.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Non usciamo, onorevole De Cesare, dalla questione. Qui non si discute a parole, ma a cifre. Le congrue, nel giorno in cui parliamo, gravano il bilancio del fondo per il culto, per 3,500,000 lire; se si dovessero portare a 900 lire ne verrebbero avvantaggiati 9905 benefizi, ed il fondo del culto ne avrebbe un altro carico di 968,000 lire: se poi si dovessero portare a mille lire, allora le parrocchie che ne avvantaggierebbero sarebbero 1273, ed il peso al fondo pel culto sarebbe di altri 2,014,125 lire, a cui, aggiungendo un milione per la deduzione dei pesi per stabilire la rendita netta, si raggiungerebbe la somma di altri tre milioni, che dovrebbero essere pagati a carico del fondo del culto, in questo momento in cui non li ha e non li può avere, senza consumare il proprio patrimonio; come lo deve consumare in parte per anticipare i 4 milioni al Governo.

Ora, se l'onorevole De Cesare mi domanda cosa farei, come ministro dei culti, se fossi a questo posto nel '98 quando scadrà la legge del '92, io non esito a dire che farei una liquidazione provvisoria; cercherei di vedere quello che provvisoriamente si può dare allo Stato; cercherei, dall'altra parte, di dare quello che si deve dare ai Comuni.

Questa sarebbe la via che io seguirei se dovessi avere la responsabilità del bilancio del '98. Ma, nelle condizioni attuali, più di quello che facciamo, non possiamo fare. Possiamo rendere meno fiscali le liquidazioni, possiamo cercare di essere meno rigidi nelle deduzioni, ma più di questo non è possibile di fare.

Però l'onorevole De Cesare ha accennato anche alla convenienza di rendere obbiettiva la congrua, di consolidarla.

Questo è un concetto che si sta studiando, ma presenta molti lati assai delicati. Giuridicamente la cosa sarebbe assai semplice. Basterebbe presentare una legge con la quale si assegnasse a ciascun beneficio, che ha meno di 800 lire, tanto di rendita inalienabile, la quale facesse arrivare la prebenda a 800 lire.

Ma, onorevole De Cesare, conviene questo dal lato politico? Conviene dal punto di vista del riordinamento della proprietà ecclesiastica, che noi abbiamo per legge l'obbligo di

fare? Invece di facilitarla, non rimarrebbe pregiudicata? Ecco le due questioni che io sottopongo al senno ed allo studio profondo che l'onorevole De Cesare ha già fatto su questa materia, ed io non dubito che quando egli avrà esaminato profondamente queste obiezioni, non sarà tanto facile a rispondere come ha risposto. Si può pensare al problema, ma non è tanto facile risolverlo.

Ho detto che l'onorevole Bovio voleva la stessa cosa che vogliamo noi, ma egli la vuole con altro metodo, cioè colla riduzione delle mense vescovili, e coll'adoperare le loro ricchezze che forse egli esagera (mi dispiace di non aver qui le statistiche per dimostrarglielo) mettendole a disposizione del basso clero.

L'onorevole Bovio consentirà che, per fare la riduzione delle Sedi e per fare una falcidia nel patrimonio delle mense, è necessaria una legge.

Ma io temo, onorevole Bovio, che in certe Provincie, e specialmente in quelle, a cui Ella appartiene (mentre per le altre la questione delle sedi vescovili ha poca importanza) diventi una questione molto simile a quella che sorse con la legge della soppressione delle preture. (*Si ride*).

De Cesare. Era precisamente quello che dicevamo!

Costa, ministro di grazia e giustizia. E tutti quanti, per necessità della loro posizione, verrebbero a dirci: risparmiate il nostro capitolo...

Bovio. Il nostro pastore!

Costa, ministro di grazia e giustizia. ... Il nostro pastore!

Ed, in fondo, a me pare che questo pensiero delle popolazioni, che sono credenti, debba essere da noi rispettato. Perché noi, come Governo, siamo laici (e siamo in questo d'accordo con l'onorevole Bovio) o più esattamente siamo incompetenti in materia di religione: ma, come rappresentanti del Governo, dobbiamo rispettare tutte le credenze; giacchè anche quello, che a noi potrebbe sembrare cosa superflua, per le masse rappresenta qualche cosa di sostanziale nello svolgimento della vita sociale.

Quindi il venire a turbare, con una legge, le circoscrizioni delle sedi vescovili mi pare non sia molto opportuno in questo momento, tanto più che, col tempo, si potrebbe raggiungere lo stesso scopo per altra via.

Bovio. Tutti i progressi turbano, onorevole ministro!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ad ogni modo, onorevole Bovio, com'Ella m'insegna, le mense vescovili sono già sottoposte ad una tassa di concorso e pagano il 30 per cento, che viene versato al Fondo per il culto; sicchè già contribuiscono con un terzo delle loro rendite ai bisogni del culto.

Mi pare che l'onorevole Bovio accennasse alla possibilità di raggranellare qualche po' di quattrini, sospendendo la concessione degli *exequatur* ai vescovi. Ed a questo riguardo egli ci ha detto: Non siate tanto facili a concedere gli *exequatur* ed in questo modo potrete avere delle ricadenze di rendite, che andando agli economati (completo il suo pensiero) possono essere riversati a favore del basso clero.

Or bene, onorevole Bovio, in queste concessioni degli *exequatur* vi sono alcune norme che si osservano costantemente e sono queste: In tutte le Province del regno, meno che in Toscana, non si concede l'*exequatur* se non dopo sei mesi di vacanza della sede, e le rendite di questi sei mesi vanno parte in spese d'amministrazione, parte all'Economo e una parte si dà, come equo assegno, al nuovo nominato per spese di immissione in possesso.

In Toscana questo periodo è di un anno.

Vuol crederlo, onorevole Bovio? Io non ho mai avuto nessuna pressione, nessuna raccomandazione o preghiera per ritardare nemmeno di un giorno la concessione dell'*exequatur*, ma ne ho ricevute tante per affrettare (*Si ride*) questa concessione assai prima del tempo fissato dalle consuetudini.

Per verità, questo fatto mi scoraggia...

Bovio. Me no, onorevole ministro!

Costa, ministro di grazia e giustizia. ... dall'affrontare un problema che pur merita di essere esaminato.

No, onorevole Bovio: non bisogna considerare questa pressione che si fa per ottenere l'*exequatur* come una debolezza di coloro che fanno le raccomandazioni. Li stimo troppo per non ritenere che essi le fanno, interpretando i sentimenti delle popolazioni che rappresentano, (*Benissimo!* — *Commenti*) e che insistono presso di loro per ottenere il loro pastore.

Non esito a dire però che, se la mia opinione personale potesse prevalere, se potessi

avere la bacchette magica per fare le circoscrizioni delle sedi vescovili, nell'interesse del culto e della religione, le diminuirei, nella maggior parte d'Italia, almeno della metà. Ma siccome questa potestà magica non l'abbiamo e non la possiamo prendere...

Bovio. Non si riconoscono i nominati!

Costa, ministro di grazia e giustizia. Dice l'onorevole Bovio: Non si riconoscono! Ma quale sarà la conseguenza? Sarà che queste mense continueranno ad essere amministrate dall'Economato generale e non si avrà alcuno dei beneficî che egli si ripromette.

Io quindi, onorevole Bovio, prego Lei tanto equanime e d'intelletto tanto alto, di volersi accontentare che il Governo faccia quello che può per mantenere alto il principio della legge, per mantenere fermi i diritti dello Stato, senza far degenerare la propria politica ecclesiastica in qualsiasi atto di persecuzione.

Questa è la mia opinione, nè mi sento di poterla mutare. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni!*)

Presidente. Ora dovrò mettere a partito gli ordini del giorno.

Onorevole De Cesare, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

De Cesare. Io mi dichiaro in gran parte soddisfatto delle dichiarazioni e delle assicurazioni dell'onorevole ministro, principalmente per la parte che concerne le future amministrazioni delle chiese palatine. Il ministro promette infatti di pubblicarne i bilanci e le gestioni come allegati del bilancio del Fondo culto, in guisa che ciascuno di noi potrà controllarli, esaminarli, e, all'occorrenza, rilevare ciò che credesse necessario. Questo sarà un bene, perchè dal mistero che avvolge adesso tali amministrazioni nascono tanti sospetti, che solo la pubblicazione dei bilanci dissiperà. Il credito della Corona e del Governo se ne avvantaggerà largamente.

Ma io prendo occasione da ciò, per raccomandare all'onorevole ministro la condizione, fatta a quelle chiese dai malaugurati decreti dell'aprile e dell'ottobre 1891, relativi non solo al licenziamento di ecclesiastici, che furono messi fuori senza processo, senza inchiesta, senza neppure essere chiamati a discolarsi in nessuna maniera, ma relativi altresì alla perdita autonomia di quei Capitoli, anzi al loro asservimento ad un'autorità laica illegale ed incompetente.

L'onorevole ministro ha detto che egli non ne ha colpa, perchè allora non era ministro.

Ma io osservo, che una delle principali calamità del nostro sistema è la instabilità del Governo e dello Stato istesso. Si commette un errore; si riconosce che un errore si è commesso; ma poi si dice: io non ne ho colpa e me ne lavo le mani. L'errore non si corregge, e le più inique ingiustizie rimangono senza riparazione.

Io dunque faccio questa raccomandazione all'onorevole ministro, perchè veda di rimediare, possibilmente, a tutto il male che è stato compiuto in quelle chiese, e perchè, soprattutto, da un lato l'amministrazione civile amministri in modo che non vi sia niente a ridire; e dall'altro l'istituto ecclesiastico resti istituto ecclesiastico, coi suoi privilegi, coi suoi diritti, ma specialmente con le sue finalità canoniche e morali. L'amministrazione civile lasci alle chiese la propria indipendenza; non vada loro a misurare l'olio delle lampade od a contare i ceri dati in devozione, e tanto meno adorni, con i doni mandati *ex voto* a quei santuari, i suoi uffici civili, come si è operato stranamente finora.

Sono queste delle piccole cose, che forse paiono inezie, e pur inezie non sono, e sulle quali, poichè le ritengo cose essenziali, richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, nella fiducia che vorrà provvedere. Sulla parte quindi, che concerne le chiese palatine, ritiro il mio ordine del giorno.

Sulla parte, che si riferisce all'amministrazione del Fondo del culto, l'onorevole ministro è stato abbastanza abile, veramente, dichiarando che fino al 1898-99 non può farsi niente, e che se a quell'epoca sarà ancora al Governo, saprà fare il suo dovere. Io voglio sperare che l'onorevole Costa rimanga guardasigilli fino allora, tanto nell'interesse della giustizia quanto in quello del culto; ma non posso consentire ad attendere fino al 1898-99. Egli dovrà riprendere gli studi, che furono iniziati nel 1892, per avviarci sempre più a quella separazione di patrimoni, senza la quale è vano sperare un aumento, sia pure di 10 lire, della presente e meschina congrua di 800 lire.

Se non ci sono i fondi per pagare i 4 milioni, e il Fondo Culto deve alienare tanta rendita, vale a dire di rinuire il suo patrimonio, è chiaro che, seguitando di questo passo, il patrimonio sarà completamente distrutto per

altri fini; le congrue rimarranno tali e quali, e gli edifizî ecclesiastici seguiranno ad avere quell'aspetto di miseria e di degradazione, che hanno adesso, soprattutto nelle campagne.

Io non aggiungo altro, nella fiducia che l'onorevole ministro riprenderà questo studio, e lo farà per assicurare un po' anche la coscienza cattolica italiana, che certi studi e certi interessi religiosi prescindono da quelli che sono interessi clericali. La maggior magagna del tempo nostro è questa, di confondere interessi religiosi e clericali. Bisogna invece distinguere, e qui avere il coraggio di affermarsi difensori degli interessi religiosi, che sono tanta parte degli interessi sociali, perchè l'Italia è un paese cattolico, e gli interessi religiosi sono, lo ripeto, veri e propri interessi sociali.

Dopo ciò non ho altro da dire, e ringrazio l'onorevole ministro delle molto benevole parole, che mi ha rivolte nel corso di questa così interessante e concludente discussione. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio per dichiarare se mantiene o ritira il suo ordine del giorno.

Bovio. L'onorevole ministro ha detto che questa legge potrebbe molto turbare la coscienza italiana, ma io una cosa vorrei sapere dall'onorevole ministro, che tante cose belle dice: vorrei sapere quale è stato il progresso civile che non abbia turbato qualche classe, qualche ambiente.

Non siamo noi, onorevole ministro, entrati in Roma turbando tante tradizioni? E dovremo temere di fare una legge, la quale sia il completamento del disegno laico dello Stato per paura di turbare i piccoli interessi e quella coscienza religiosa che può essere anche volteriana?

Noi dobbiamo camminare sulle tracce del nostro pensiero, dobbiamo compiere il disegno dello Stato laico.

L'onorevole ministro ha detto che molti deputati sollecitano da lui gli *exequatur*! Per fede? No, onorevole ministro, per esigenze elettorali.

Ebbene, giacchè Ella sorride, mi compiaccio di questo suo sorrisetto italiano.

Per conseguenza noi non dobbiamo temere queste sollecitazioni, ma dobbiamo invece studiare i mezzi che tronchiamo le sollecitazioni medesime e ci mettano per la via del progresso. Di una cosa veramente, ono-

revole ministro, mi congratulo con Lei, ed è che le sue ragioni, adottate per non presentare la legge, mi fanno però intendere che la legge può esser fatta dallo Stato. Ella non l'ha negata questa potestà.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Non la nego!

Bovio. Questo è stato il punto buono, il migliore del suo discorso. Si era conteso se lo Stato avesse, o no, questa facoltà; ed Ella questa facoltà non l'ha negata al potere civile; ha detto soltanto che vi sono delle ragioni di opportunità.

Ebbene, quella che può essere un'opportunità per Lei ministro, non può esserlo per me e pel seggio dove io sono. Non potendo Ella presentare la legge, tocca a me il presentarla; e la ripresenterò nei suoi disegni e profili precisi. Dimodochè divisando e proponendomi di far questo, ritiro l'ordine del giorno. (*Bene!*)

Presidente. Essendo stati ritirati gli ordini del giorno, continueremo nella discussione degli articoli.

Nocito. Ma io ho chiesto di parlare, onorevole presidente! (*Movimenti*).

Presidente. Ma qui nessuno lo ha udito! Basta...

Nocito. Io del resto non dirò che poche parole: prima di tutto ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli delle buone intenzioni che ha manifestate, come sempre, in forma gentilissima. Sono però dolente di non potermi trovare d'accordo con lui intorno alle difficoltà che egli vede per il disegno di legge che si dovrebbe presentare. Il ministro dice, che la questione è stata risolta dalle sentenze; ma queste non ponevano in discussione che questo punto: se cioè, i beni delle cappelle palatine erano soggetti, o meno, alla legge eversiva dell'Asse ecclesiastico, e lo hanno risolto affermando che quella legge non aveva contemplato quei beni, i quali rimanevano beni di enti conservati. È ciò tanto vero, che la lite si animò fra il Demanio dello Stato e la rappresentanza del Capitolo di Acquaviva. La Casa Reale non intervenne che solo per salvare con la sua ombra il Capitolo. Infatti non prese delle conclusioni tassative ed esplicite, perchè i beni fossero dichiarati beni della Corona, ma si rimise alle conclusioni che aveva fatto il Capitolo, il quale per sfuggire all'ugne del Demanio invocava come istituzione ecclesiastica spe-

ziale, cioè palatina, il patrocinio della Real Casa. Del resto, non sono le sentenze, come Ella stessa ha confessato, che possono costituire il titolo giuridico, perchè un determinato bene possa far parte dei beni del Demanio della Corona. Tutto questo è materia di legge: quindi è perfettamente inutile parlare di sentenze, le quali sono sentenze nella parte in cui decidono, e non nelle motivazioni.

Il guardasigilli ha detto inoltre, che se i beni palatini, non sono Demanio della Corona, sono però un *tertium quid*: sono beni patrimoniali della Corona. Io non intendo assolutamente questo nuovo genere di proprietà della Corona. Questo sarebbe un ente ibrido, il quale non è costituito da un bene vero e proprio del Principe nel suo privato, e non è nemmeno una proprietà della Corona. Io credo che tutto ciò che è bene della Corona è per ciò stesso bene patrimoniale della Corona; e non so poi fare alcuna distinzione, fra beni della Corona e beni patrimoniali della Corona.

Io non vedo nessuna difficoltà per cui non si debba presentare un piccolo disegno di legge, e sopra tutto quando già la cosa venne riconosciuta come materia d'un disegno di legge dall'onorevole Villa, il quale ne presentava uno per regolare quella dei beni ecclesiastici in conformità all'articolo 18 della legge sulle guarentigie, e nel quale comprendeva tassativamente i beni delle cappelle palatine.

Questa legge complessiva chi sa quando verrà, quantunque tante volte invocata. Facciamo a poco a poco quello che non si può fare tutto in una volta.

Facciamo un progetto di legge sulle proprietà delle chiese palatine, non in un interesse fiscale, come fu fatta la legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, ma in un interesse sociale per aiutare la condizione di tanti poveri contadini che gittano il loro sudore sopra terre non proprie, e delle quali vedono per un verso o per l'altro sparire il frutto.

Se l'onorevole ministro non crede di poter presentare questo disegno di legge e non sente il debito di regolare una materia così importante del nostro diritto pubblico ecclesiastico, io mi avvarrò della mia facoltà dell'iniziativa parlamentare e cercherò di presentare alla Camera un disegno di legge sulla

materia. Così dividerò la mia responsabilità da quella del Governo. Ed ho finito.

Presidente. Veniamo ora alla discussione dei capitoli.

TITOLO I. — Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 210,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 236.500.

Capitolo 3. Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al Fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339 e per successivi acquisti, lire 10,710,000.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 600.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,000.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 280,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 6,550,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (Articolo 31 della legge 7 luglio 1886, n. 3036), lire 1,500,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 750,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 20,000.

TITOLO II. — Entrata straordinaria. — Categoria seconda. — *Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali.* — Capitolo 12. Esazione o ricupero di capitali, lire 1,700,000.

RIASSUNTO. — TITOLO I. — Entrata ordinaria. — Categoria prima. — *Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi,* lire 11,289,600.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali, lire 6,830,000.

Proventi diversi, lire 2,270,000.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria,* lire 20,389,600.

TITOLO II. — Entrata straordinaria. — Categoria seconda. — *Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali,* lire 1,700,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria,* lire 1,700,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 22,089,600.

(*Sono approvati*).

Veniamo ora allo stato di previsione della spesa.

TITOLO I — *Spesa ordinaria* — Categoria prima. — *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Personale (*Spese fisse*), lire 475,000.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 120,000.

Capitolo 3. Aggió ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dello appuramento di rendite (*Spese d'ordine*), lire 509,500.

Capitolo 4. Spese per servizio esterno, lire 100,000.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962), lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

(*Sono approvati*).

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Desidero di rivolgere all'onorevole ministro di grazia e giustizia una semplicissima domanda, desidero cioè di sapere quali sono i suoi intendimenti in favore di quegli impiegati straordinari presso le Intendenze di finanza che sono pagati sul bilancio dell'amministrazione del Fondo pel culto.

L'onorevole ministro conosce, credo, i precedenti della questione. Questi straordinari, che prestano servizio presso alle Intendenze, sono parificati nelle loro mansioni agli altri straordinari delle Intendenze stesse.

Ora col bilancio di previsione del Ministero delle finanze la condizione di questi straordinari venne migliorata, in quanto per parecchi di loro, sotto determinate condizioni, si fece, attraverso la classe provvisoria, la

via alla possibilità d'avere un collocamento in pianta stabile.

Pareva a tutti che si rendesse evidente la convenienza di studiare la possibilità di una misura simile, non dico per tutti gli altri straordinari dello Stato chè sarebbe una questione che qui non è il caso di trattare, ma almeno per questi straordinari che pure essendo pagati sul bilancio del Fondo pel culto adempiono assieme agli altri straordinari delle Intendenze quasi le medesime funzioni.

Ora la disparità fra coloro che compiono le stesse funzioni è così insopportabile, che mi pareva essere conveniente da parte del ministro guardasigilli lo studio del problema. Quindi nel rivolgergli la mia domanda ho la più viva speranza che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, voglia dire una parola che affidi le giuste aspettative di questi impiegati straordinari.

Presidente. L'onorevole Palizzolo ha facoltà di parlare.

Palizzolo. Veramente io mi era inserito per trattare la stessa questione. Ringrazio il mio amico onorevole Picardi di avermi tolto dalla posizione uggiosa di dovere anche oggi lungamente infastidire la Camera.

Nell'associarmi alla domanda manifestata dal mio onorevole amico, mi permetto di aggiungere una sola considerazione. Il ministro delle finanze con lodevole iniziativa ha creduto, con qualche piccola restrizione, di mettere in pianta stabile i suoi straordinari, ed ebbe il consenso anche per gli altri straordinari dipendenti dal ministro del tesoro, deciso nel futuro bilancio. Pareva che l'accordo fosse completo, perchè il Fondo pel culto non doveva concorrere che per la spesa di sole 15,000 lire.

Ma pare però che qui siano sorte delle difficoltà, che cioè il direttore generale del Fondo pel culto abbia negato queste 15,000 lire.

Illustre signor ministro, io non voglio ripetere, con forma meno smagliante di quella dell'onorevole Picardi, le raccomandazioni da lui esposte.

Però a me piace di far riflettere che qui non si tratta di straordinari, piovuti non so da dove, e che da pochi mesi siano al servizio dello Stato, si tratta di individui, che da 16 o 18 anni lo servono lodevolmente con onore e con amore. Io credo che se provvedimento ispirato a giustizia ci sarà, sarà quello che metterà in pianta stabile cotesta categoria non

numerosa di benemeriti impiegati, i quali in mezzo a tanta corrente di sentimenti benevoli in favore degli straordinari per qualsiasi ragione assunti in servizio dello Stato, hanno pienissimo dritto non solamente di non essere dimenticati, ma di essere ricordati con precedenza su quanti come loro non siano in grado di vantare lunghi anni d'onorato servizio.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Debbo premettere che fra la posizione degli straordinari, addetti alle Intendenze per conto del ministro delle finanze, e quella degli straordinari, addetti all'amministrazione del Fondo pel culto, vi è una differenza, la quale deve essere tenuta in considerazione, ed è che l'amministrazione del Fondo pel culto è temporanea: essa ha un termine a cui deve giungere, per cui da molti anni continua a diminuire, piuttosto che aumentare il proprio personale, perchè aumentare il personale di ruolo vuol dire aggravare il fondo pensioni, ed aggravare il Fondo pensioni, vuol dire prolungare la vita del fondo pel culto.

La seconda cosa, che debbo notare, è questa, che il Ministero delle finanze, facendo la sua riforma, ha invero aumentato di una falange il numero degli impiegati, che hanno diritto a pensione, ma, economicamente, ha risparmiato quattrini, mentre al Fondo pel culto si chiedono quattrini.

Senonchè, detto questo, soggiungo che sarebbe giusto dare ai funzionari, che sono in una posizione, se non uguale, analoga, un trattamento uguale, o per lo meno analogo. Ma io ho il potere direttivo, non il potere amministrativo.

Quindi l'unico impegno, che posso assumere, è questo, di invitare l'amministrazione del Fondo culto ad esaminare questa questione e a prendere una deliberazione; dopo di che io eserciterò quei diritti che le leggi mi danno, per vedere se questa deliberazione debba essere mantenuta o no. Aggiungo che se questa deliberazione fosse favorevole agli straordinari, certo avrebbe fin d'ora la mia approvazione.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 7.

Capitolo 8. Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Mini-

stero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Capitolo 9. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 43,000.

Capitolo 10. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 7,000.

Capitolo 11. Spese d'ufficio, lire 15,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione, (*Spese fisse*), lire 17,215.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori, (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di li'i e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*) lire 290,000.

Capitolo 15. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere, (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 16. Tassa di manomorta, (*Spesa obbligatoria*), lire 360,000.

Capitolo 17. Imposta di ricchezza mobile, (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 18. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici, (*Spesa obbligatoria*), lire 320,000.

Capitolo 19. Tassa di registro e bollo e sui mandati, (*Spesa obbligatoria*) lire 5,000.

Capitolo 20. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 21. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi, (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 22. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 23. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 860,000.

Capitolo 24. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Capitolo 25. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 360,000.

Capitolo 26. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 27. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse*), lire 20,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

— Capitolo 28. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 29. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 4,818,000.

Capitolo 30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,451,000.

Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse*), lire 514,800.

Capitolo 33. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3818, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi a *divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 45,000.

Capitolo 34. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 35. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 105,000.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spesa obbligatoria*), lire 473,000.

Capitolo 37. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (*Spesa obbligatoria*), 3,100,000 lire.

Casuali. — Capitolo 38. Spese casuali, lire 30,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 39. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 40. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.* — *Spese straordinaria e diverse.* — Capitolo 41. Personale

fuori ruolo e in disponibilità (*Spese fisse*), lire 4,720.

Capitolo 42. Assegni al personale straordinario (*Spese fisse*), lire 34,500.

Capitolo 43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 400,000.

Capitolo 44. Versamento all'erario della imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 280,000.

Capitolo 45. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (*Spesa obbligatoria*), lire 165,000.

Capitolo 46. Spesa straordinaria per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Categoria seconda. — *Trasformazione di capitali.* — Capitali. — Capitolo 47. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 48. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc. (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 49. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (*Spesa obbligatoria*), lire 755,865.

Capitolo 50. Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppressi, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, lire 4 milioni.

Pongo a partito il totale della spesa ordinaria in lire 16,209,515.

(È approvato).

Pongo a partito il totale della spesa straordinaria in lire 5,880,035.

(È approvato).

Veniamo ora allo stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898.

TITOLO I. *Entrata ordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero, lire 11,292.

Capitolo 2. Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 1,550,708.

Capitolo 3. Prodotto di beni stabili, lire 7,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, ecc., lire 330,000.

Capitolo 5. Crediti fruttiferi, lire 3,000.

Capitolo 6. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 5,000.

Proventi diversi. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 45,500.

Capitolo 8. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 5,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali proprii del fondo di beneficenza e di religione*. — Capitolo 9. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 100,000.

Capitolo 10. Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 100,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali proprii di enti conservati. — Capitolo 11. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 12. Interessi sul prezzo beni ed enti conservati da restituirsi, lire 50,000.

Capitolo 13. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 240,000.

Capitolo 14. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 3,000.

Capitolo 15. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 5,000.

Totale dell'entrata ordinaria, lire 1,957,000.

(È approvato).

Totale dell'entrata straordinaria, 500,500 lire.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898.

CATEGORIA PRIMA. — *Spese proprie dell'amministrazione*. — TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, lire 45,000.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 12,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 9,000.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 15,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio: economia e stampe (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza della amministrazione (*Spese fisse*), lire 4,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 8. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 9. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 55,000.

Capitolo 10. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 62,000.

Capitolo 11. Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 12. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Riparazioni ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 14. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 8,000.

Capitolo 15. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 205,000.

Capitolo 16. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni

di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 17. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 600,000.

Capitolo 18. Assegni agl' investiti di benefizi e cappellanie soppresses in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 17,000.

Capitolo 19. Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 175,000.

Capitolo 20. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 50,000.

Casuali. — Capitolo 21. Spese casuali, lire 10,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 18,000.

Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 2,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 24. Personale fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 4,935.

Capitolo 25. Compensi per lavori straordinari, lire 8,000.

Capitolo 26. Spese diverse per concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 27. Restituzione di somme indebitamente conseguite (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di spettanza dell'amministrazione.* — Capitolo 28. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 29. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 30. Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 240,000.

Capitolo 31. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 55,000.

Capitolo 32. Restituzione delle frazioni di

capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 33. Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

PARTE SECONDA — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — Capitolo 34. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,662 32.

Capitolo 35. Assegni per conservazione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte, lire 85,119.20.

Capitolo 36. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 180,000.

Capitolo 37. Assegno all'Istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma, lire 200,000.

Capitolo 38. Assegno al comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia, lire 5,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — Capitolo 39. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 23,283 e 48 centesimi.

PARTE PRIMA. — Il totale della spesa ordinaria è di lire 1,436,000.

(È approvato).

Il totale della spesa straordinaria è di lire 524,935.

(È approvato).

Il totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*) è di lire 496,065.

(È approvato).

Veniamo ora agli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguar-

danti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C)

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* della Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti.

mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge si farà domani nella seduta pomeridiana.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a voler numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Do comunicazione alla Camera del risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:

« Spese straordinarie da iscriversi sul bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98. »

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 225 |
| Maggioranza | 113 |
| Voti favorevoli | 157 |
| Voti contrari | 68 |

(La Camera approva).

« Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato. »

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 225 |
| Maggioranza | 113 |
| Favorevoli | 191 |
| Contrari | 34 |

(La Camera approva).

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97. »

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Favorevoli | 185 |
| Contrari | 39 |

(La Camera approva).

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentata la relazione sulla elezione di Paternò.

Questa relazione sarà stampata, distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno della tornata di sabato 3 luglio.

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute al banco della Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti sieno stati presi e sieno per prendersi all'oggetto di ridare la consueta sicurezza e quiete agli abitanti dei comuni di Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Casale d'Elsa ed altri limitrofi, oggi alquanto impressionati per le audaci e frequenti aggressioni ivi commesse, notando che diversi viandanti non soltanto furono derubati di ciò che possedevano, ma furono altresì fatti segno a gravi minacce nella vita. Dalla frequenza delle lamentate aggressioni, e dalla quasi contemporaneità delle medesime avvenute in località sin qui sicure, e fra di loro non prossime, non che per altri indizi, è dato supporre che si tratti di una vera e propria associazione di malfattori. Quindi il ministro è pregato a dire se intenda di provvedere d'urgenza, dando al prefetto di Siena, a cui non è sfuggita la gravità delle susposte condizioni, gli opportuni ordini e i mezzi relativi.

« Callaini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra e dell'interno sui provvedimenti che intendano di prendere dopo gli infortuni accaduti nelle caserme di Bologna e di Messina, e sulle responsabilità che intendano di assumere a cagione degli infortuni medesimi.

« Stelluti-Scala. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli interni, presidente del Consiglio dei ministri, intorno allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sampeyre in circondario di Saluzzo.

« Pivano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sullo scioglimento e gli ostacoli che si frappongono alla ricostituzione della Camera di lavoro in Roma.

« Barzilai. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. A nome anche dell'onorevole Pallizzolo, dell'onorevole Di Sant'Onofrio e di altri prego la Camera di voler decidere che i disegni di legge numero 23, provvedimenti relativi agli agrumi, e 24, provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco, vengano posti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute antimeridiane.

Questi disegni di legge che sono importantissimi, non porteranno certamente una troppo lunga discussione e non intralceranno perciò gran fatto il lavoro della Camera, la quale per essi non ritarderà affatto l'approvazione dei bilanci. Io spero che la Camera vorrà fare buon viso a questa nostra proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io prego l'onorevole Picardi di non insistere per il momento nella sua proposta. Abbiamo ancora da discutere parecchi bilanci e siamo già al 1º luglio.

Io vorrei che niente più ostacolasse la sollecita approvazione di questi bilanci.

Del resto, quando il lavoro sarà bene avanzato, e prima di discutere il bilancio dell'entrata, dopo il quale, al solito, la Camera si dilegnerà, io adempierò al dovere di presentare una lista di disegni di legge che il Governo assolutamente desidera siano discussi prima delle vacanze. E assicuro l'onorevole Picardi che in questa lista saranno primi i disegni di legge cui egli ha accennato, e che sono veramente di grandissima urgenza, sia per gli effetti economici che debbono produrre, sia per i vantaggi politici che se ne possono sperare. Io non m'attenterei di consentire che la Camera prendesse le vacanze se questi disegni di legge non fossero stati votati. Visto che siamo perfettamente d'accordo negli intenti, consenta l'onorevole Picardi che, per ora, si continui senza interruzione nella discussione dei bilanci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Io prendo atto degli intendimenti del ministro perchè vedo che anche da parte

del Governo si riconosce l'urgenza della mia proposta, ma riconosco anche che malgrado i buoni intendimenti abbiamo a lottare con la data e con la temperatura. Vi è necessità assoluta che la Camera discuta questo disegno di legge prima di prorogarsi. Senza interrompere la discussione dei bilanci si potrebbe discutere in una seduta mattutina domenicale.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Per la seduta da Lei proposta vi sarà ancora tempo per deliberare. Io, le ripeto, anche prima della votazione del bilancio dell'entrata indicherò alla Camera i disegni di legge che mi sono indispensabili e, primo fra questi, quello cui ha accennato l'onorevole Picardi. Quindi egli può esser sicuro che la Camera non si chiuderà senza aver deliberato su questi disegni di legge, ma per l'ordine dei lavori accetti la Camera l'ordine mio.

Picardi Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e mi riservo a presentare più tardi le mie proposte.

Pantano. Io pregherei il Governo e l'onorevole presidente della Camera di volermi consentire di svolgere domattina in principio di seduta la proposta di legge sulla emigrazione. Non occuperò del tempo della Camera che due minuti, anzi un minuto solo perchè rinunzierò ad ogni svolgimento, giacchè la proposta mia fu svolta già nella passata legislatura. (*Conversazioni — Rumori*).

Presidente. Ma facciamo silenzio, altrimenti non si conclude nulla: onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io farei proprio una preghiera all'onorevole Pantano: si faccia intercessore presso i suoi amici dell'estrema sinistra, e ottenga che per domattina rinunzino alle interrogazioni; invece di esse svolgeremo il suo disegno di legge. (*Benissimo!*) Mi pare una combinazione accettabile; si rivolga ai suoi colleghi...

Pantano. Onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole Imbriani mi consente per domattina lo svolgimento del mio disegno di legge. (*Bene! — Risa*).

Presidente. Va bene: allora domattina seduta pubblica alle 9 e mezza con lo svolgimento della proposta dell'onorevole Pantano.

La seduta termina alle 19.

Ordine del giorno per le tornate di domani:

Seduta antimeridiana

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pantano sull'emigrazione.

Discussione dei disegni di legge:

2. Leva militare marittima sui nati nel 1877. (100)

3. Sostituzione della strada da Zaccaria a Campiglia alla Zaccaria-Ricorsi compresa nella legge 23 luglio 1884, n. 333. (117)

4. Conservazione e custodia della tomba di Giacomo Leopardi. (130) (*D'iniziativa del Senato*)

5. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98. (33)

Seduta pomeridiana

1. Verificazione di poteri - Elezioni contestate dei collegio di Tortona (eletto Bertarelli).

2. Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo Culto e del Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1897-98. (28)

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98. (30)

4. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98. (36)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98. (26)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98. (29)

7. Tassa speciale sugli zolfi esportati dalla Sicilia per le altre parti del Regno e per l'estero, in sostituzione delle tasse dirette e indirette sulla produzione e sul commercio dello zolfo. (52)

8. Aumento dell'assegnazione stabilita dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1896, nu-

mero 343, a favore dell'ospedale di S. Spirito ed Istituti annessi. (84)

9. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89).

10. Convalidazione del Regio Decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897. (85)

11. Conversione in legge del Regio Decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di autore per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*. (105)

12. Stanziamento di un nuovo capitolo di lire 28,800 nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, esercizio 1896-97, per far fronte in via transitoria alle eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa all'azienda del Regio teatro San Carlo in Napoli. (50)

13. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

14. Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-1897. (112)

15. Tombola a favore dell'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani. (87)

16. Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 7,000,000 per la spesa concernente la riproduzione del naviglio. (49) (*Modificato dal Senato*).

17. Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (104)

18. Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito in data 2 luglio 1896, n. 254. (129)

19. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

20. Provvedimenti relativi agli agrumi. (122)

21. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco. (124)

22. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (65).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
